

Allegato B alla delibera n. 1/22/CONS

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA TIM AI SENSI DEGLI ARTICOLI 76 E 79 CCEE RIGUARDANTE IL COINVESTIMENTO NELLE RETI AD ALTISSIMA CAPACITA' E CONSEGUENTE TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DELLE NUOVE RETI VHC

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del ____2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", di seguito denominata Autorità;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, "che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche" (CCEE o Codice UE), in particolare gli articoli 76 e 79;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)", entrato in vigore in 24 dicembre 2021 (Codice), in particolare gli articoli 87 e 90, che recepiscono a livello nazionale gli articoli 76 e 79 CCEE;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il "Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "Adozione del regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della



legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante "Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice";

VISTA la delibera n. 333/20/CONS, del 22 luglio 2020, recante "Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)";

VISTA la notifica ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche del progetto di separazione volontaria della rete fissa di accesso di TIM S.p.A. (di seguito, TIM), del 2 settembre 2020, acquisita dall'Autorità, in pari data, al protocollo n. 357798 (il Progetto);

VISTA, inoltre, la comunicazione di TIM del 25 novembre 2020, Prot. Agcom n. 498375, con la quale TIM ha inviato una nuova versione del Progetto di separazione notificato il 2 settembre u.s. ai sensi dell'art. 50-ter del Codice, integrata con una serie di chiarimenti su alcuni aspetti del Progetto forniti nell'audizione dell'11 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 637/20/CONS, del 26 novembre 2020, recante "Avvio del procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM";

VISTA la delibera n. 25/21/CONS, del 28 gennaio 2021, recante "Proroga dei termini della consultazione pubblica avviata con delibera n. 637/20/CONS concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM";

VISTA la trasmissione da parte di TIM, in data 29 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 79 CCEE, della proposta di impegni relativi ad un'offerta di coinvestimento ai sensi dell'art. 76 CCEE, pubblicata in pari data sul sito *web* di TIM, e successivamente modificata ed integrata con note inviate all'Autorità in data 25 marzo (Prot. 146981) e in data 8 aprile 2021 (Prot. 168182) e pubblicata sul sito web di TIM in data 21 aprile 2021 (anche l'Offerta originaria);

VISTE le Linee guida del BEREC, adottate a dicembre 2020, sui criteri di cui all'articolo 76 CCEE "BEREC Guidelines to foster the consistent application of the conditions and criteria for assessing co-investment in new very high capacity network elements (Article 76(1) and ANNEX IV EECC", BoR (20) 232;

VISTA la delibera n. 110/21/CONS, del 31 marzo 2021, recante "Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità;

VISTA la delibera n. 169/21/CONS, del 20 maggio 2021, recante "Proroga dei termini della consultazione pubblica avviata con delibera n. 110/21/CONS concernente



la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità";

VISTA la delibera n. 253/21/CONS, del 27 luglio 2021, recante "Esiti della consultazione pubblica avviata con delibera n. 637/20/CONS concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM";

CONSIDERATA l'integrazione dell'Offerta di coinvestimento, comunicata da TIM e FiberCop, rispettivamente, in data 23 giugno 2021 (Protocollo n. 0278463) e 24 giugno 2021 (Protocollo n. 0280482), e pubblicata sul sito *web* di TIM, con la quale si comunicava l'estensione del piano di copertura dell'Offerta di coinvestimento già notificata (aggiunta di 968 Comuni ai precedenti 1.610, per un totale di 2.578 Comuni);

VISTI i contributi presentati nell'ambito del *market test* avviato dalla delibera n. 110/21/CONS, dall'Associazione AIIP e dalle società, Colt Technology Services S.p.A., Retelit S.p.A.), Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Intred S.p.A., Irideos S.p.A., Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Vianova S.p.A., Wind Tre S.p.A., Unidata S.p.A. e dal dott. Marco Bava;

SENTITI, in data 11 giugno 2021 la società Wind Tre S.p.A., in data 14 giugno 2021 la società Iliad Italia S.p.A., in data 16 giugno 2021 la società Irideos S.p.A., in data 17 giugno 2021 l'Associazione AIIP, in data 18 giugno 2021 la società Sky Italia S.r.l, in data 22 giugno 2021 la società Fastweb S.p.A., in data 21 luglio 2021 la società Retelit S.p.A., in data 16 luglio 2021, la società Teemo BidCo;

VISTA la comunicazione di TIM del 10 agosto 2021 (Prot. 336528) relativa alla sottoscrizione del contratto di coinvestimento tra FiberCop e l'operatore Iliad;

CONSIDERATE le richieste di informazioni (Prot. n. 321587 e 321825 del 27 luglio 2021 e Prot. 413267 del 19 ottobre 2021) e le relative risposte fornite da TIM e FiberCop in merito sia ai contratti stipulati per la creazione della società FiberCop (Prot. n. 331221 e n. 331672, rispettivamente del 3 e 4 agosto2021 e Prot. n. 423818 del 27 ottobre 2021) sia all'avvio dei lavori da parte di quest'ultima (Prot. n. 362450 del 13 settembre 2021);

CONSIDERATI gli esiti del *market test* di cui alla delibera n. 110/21/CONS riportate nell'Annesso 2 al presente provvedimento;

CONSIDERATA la comunicazione delle conclusioni preliminari dell'Autorità del 27 agosto 2021, (Prot. n. 344962), ai sensi dell'art. 79, comma 2, CCEE, contenente le valutazioni preliminari dell'Autorità circa la conformità dell'Offerta notificata alle norme del CCEE, che evidenziavano alcune criticità della stessa rispetto alle quali venivano dunque richieste a TIM le opportune modifiche degli Impegni al fine di poterli rendere vincolanti;

CONSIDERATA la richiesta di parere all'AGCM sulle predette conclusioni preliminari inviata in data 9 settembre 2021 (Prot. n. 357801) in considerazione della pendente istruttoria *antitrust* I850 (Accordi FiberCop) che si presenta collegata alla tematica oggetto della presente istruttoria in materia di coinvestimento;



CONSIDERATO il parere dell'AGCM pervenuto in data 30 settembre 2021 (Prot. n. 389510);

CONSIDERATA la lettera di TIM del 2 novembre 2021 (Prot. 429910), con la quale la società ha fornito un riscontro alle valutazioni preliminari e alle richieste dell'Autorità dichiarandosi disponibile ad integrare la propria Offerta di coinvestimento ed i relativi Impegni;

CONSIDERATA la comunicazione dell'Autorità del 22 novembre 2021 (Prot. 455793), nella quale si richiedeva a TIM di integrare ulteriormente l'Offerta rispetto a quanto dalla stessa proposto nella comunicazione del 2 novembre 2021;

VISTA la comunicazione del 3 dicembre 2021 (Prot. 472814) con cui TIM modifica e integra l'Offerta di coinvestimento oggetto degli Impegni, e ne trasmette la versione consolidata con in allegato il "Piano di copertura dell'Offerta di coinvestimento" e le successive comunicazioni del 10 dicembre 2021 (Prot. 479347), 17 dicembre 2021 (errata corrige) (Prot. 488526) e, da ultimo, 22 dicembre 2021, con le quali, a seguito di alcuni approfondimenti, TIM reca alcune modifiche all'Offerta e ne fornisce una nuova versione consolidata (di seguito anche l'"Offerta di coinvestimento" o "Offerta");

CONSIDERATO altresì che è in corso il procedimento istruttorio presso l'AGCM I850 (Accordi FiberCop) che si presenta collegato alla tematica oggetto della presente istruttoria in materia di coinvestimento;

RITENUTO opportuno consentire alle parti interessate di presentare, anche in questa fase del procedimento, le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità, – a seguito della valutazione dell'Offerta – relativi al trattamento regolamentare della nuova rete VHC oggetto dell'Offerta di coinvestimento, prima di procedere alla notifica dello schema di provvedimento alla Commissione europea per il relativo parere;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	6
2. MARKET TEST	11
3. SVILUPPI ISTRUTTORI SUCCESSIVI AL MARKET TEST	11
4. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 76 CCEE	17
4.1. Art. 76, comma 1 – Oggetto del coinvestimento	17
4.2. Art. 76, comma 1, lett. a) – Apertura dell'Offerta	28
4.3. Art. 76, comma 1, lett. b) – Competizione effettiva tra coinvestitori	32
4.4. Art. 76, comma 1, lett c) – Pubblicazione dell'Offerta	48



4.5. Art. 76, comma 1, lett. d) – Condizioni per l'accesso dei non co-invest alla nuova rete	
4.6. Art. 76, comma 1, lett. e) – Trasparenza e buona fede	56
4.7. Conclusioni	57
5. TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DELLE NUOVE RETI VHC	57



1. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

La disciplina sul trattamento regolamentare delle reti oggetto di coinvestimento (art. 76 e 79 CCEE – Art. 87 e 90 Codice)

1. Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CCEE o Codice UE)¹ ha introdotto, all'articolo 76, la possibilità per gli operatori con significativo potere di mercato (SMP) di offrire all'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) impegni concernenti offerte di coinvestimento nelle reti ad altissima capacità (VHC) in conformità alla procedura di cui all'articolo 79 CCEE. Il Codice UE è stato recepito nella legislazione nazionale con decreto 8 novembre 2021, n. 207 (Codice), entrato in vigore il 24 dicembre 2021. In particolare, gli articoli 87 e 90 del Codice recepiscono a livello nazionale gli articoli 76 e 79 CCEE e ne riflettono sostanzialmente il dettato.

Articolo 76 – Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità

- 2. L'articolo 76 CCEE prevede un trattamento regolamentare specifico per le nuove reti VHC (consistenti in elementi in fibra ottica fino ai locali dei clienti finali o alla stazione radio base) realizzate attraverso lo strumento del coinvestimento.
- 3. In particolare, il comma 2 dell'articolo 76 prevede che se l'offerta di coinvestimento presentata dall'operatore SMP soddisfa i criteri indicati al comma 1 del medesimo articolo alle lett. a-e (riportate nel *box* seguente), l'ANR rende vincolanti gli impegni e non impone obblighi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 68 CCEE sugli elementi delle nuove reti oggetto del coinvestimento, "se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato".

6

¹ Recepito a livello nazionale con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)", che entrerà in vigore il 24 dicembre 2021.



Condizioni elencate nell'articolo 76, comma 1²

L'offerta di coinvestimento deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
- b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:
 - i) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
 - ii) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
 - iii) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e
 - iv) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;
- c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 80, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;
- d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e

² Il testo dell'articolo 87 del Codice corrisponde al testo dell'articolo 76 CCEE salvo una diversa formulazione, al comma 2, dei punti c) ed e), di seguito riportati: "[...] c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete. [...] e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite."



tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato IV ed è presentata in buona fede.

- 4. Solo in casi debitamente giustificati, l'ANR può imporre, mantenere o adeguare misure regolamentari relative alle nuove reti VHC oggetto del coinvestimento (che soddisfano i criteri di cui al primo comma dell'art. 76) al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici, qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti (art. 76, comma 2, ultimo paragrafo).
- 5. In ogni caso se l'offerta di coinvestimento non soddisfa le condizioni indicate al primo comma dell'art. 76 ma incide sulla concorrenza, le ANR la prendono in considerazione l'offerta ai fini delle analisi di mercato e dell'imposizione degli obblighi regolamentari (art. 76, comma 2, secondo paragrafo).
- 6. Nel valutare se l'offerta di coinvestimento soddisfa le condizioni elencate al primo comma dell'art. 76, le ANR devono tenere conto delle indicazioni fornite nelle apposite Linee Guida BEREC formulate ai sensi dell'art. 76, comma 4.

Articolo 79 – Procedura relativa agli Impegni

7. Di seguito si illustra la procedura prevista dall'articolo 79 del CCEE – recepito dall'articolo 90 del Codice³ – nel caso di presentazione da parte dell'operatore SMP di un'offerta di coinvestimento ai sensi dell'articolo 76, seguita dall'Autorità per il presente procedimento istruttorio.

Comunicazione degli impegni e prima verifica dell'ANR

- 8. Ai sensi dell'articolo 79 CCEE, l'operatore SMP può offrire all'ANR impegni concernenti un'offerta di coinvestimento nelle reti VHC di cui all'art. 76 CCEE.
- 9. L'offerta di impegni deve essere "sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all'ANR di svolgere la sua valutazione". (art. 79, comma 1)
- 10. Per valutare gli impegni offerti, l'ANR, "salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti", esegue un test del mercato (art. 79(2)).
- 11. L'Autorità nazionale deve dunque, come prima cosa, successivamente alla notifica degli impegni, verificare la completezza dell'offerta e, inoltre, stabilire se gli impegni non soddisfano chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti (si veda *box* precedente).

³ Il testo dell'articolo 90 del Codice coincide totalmente con il testo dell'articolo 79 CCEE.



12. Laddove l'Autorità dovesse riscontrare in questa fase di verifica, precedente al test del mercato, l'assenza di informazioni essenziali (da cui derivi l'incompletezza della proposta) e/o la chiara mancanza di uno o più dei requisiti richiesti dall'art.76 comma 1, può chiedere all'operatore SMP di integrare o modificare la proposta di impegni al fine di poterla sottoporre al *market test*.

Test di mercato

13. L'ANR svolge dunque il successivo *test* di mercato avente ad oggetto le condizioni offerte per il coinvestimento "conducendo una <u>consultazione pubblica</u> delle parti interessate, in particolare, dei terzi direttamente interessati". Nell'ambito di tale consultazione i potenziali co-investitori o richiedenti l'accesso possono fornire <u>osservazioni in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui</u> all'articolo 76 e proporre eventualmente cambiamenti (art. 79, comma 2).

Conclusioni preliminari dell'Autorità

- 14. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, <u>l'ANR</u> comunica all'impresa <u>SMP</u> le sue conclusioni <u>preliminari</u> atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui all'articolo 79 e all'articolo 76 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti (art. 79, comma 2)
- 15. L'Autorità dunque dovrà valutare, alla luce del *test* del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa le condizioni elencate al primo comma dell'articolo 76, seguendo le indicazioni fornite dal BEREC nelle apposite Linee Guida.

Reazione dell'operatore SMP

16. Alla luce delle conclusioni preliminari dell'ANR, l'impresa SMP può rivedere la propria offerta iniziale al fine di tenere conto delle indicazioni dell'ANR e di soddisfare i criteri di cui all'articolo 76 (art. 79, comma 2).

Valutazione dell'ANR e notifica alla Commissione

17. Di seguito le possibili decisioni dell'ANR (si veda artt. 76, comma 2, e 79, comma 3):

Se l'Autorità conclude che l'impegno di coinvestimento offerto <u>soddisfa le condizioni</u> <u>indicate all'articolo 76, comma 1:</u>

- a) rende l'impegno vincolante per almeno sette anni e non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 68 CCEE per quanto concerne gli elementi della nuova rete VHC subordinati agli impegni, se almeno un potenziale co-investitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa SMP.
- b) In deroga a quanto stabilito nella lettera a), <u>può</u>, in <u>casi debitamente giustificati</u>, <u>imporre</u>, <u>mantenere o adeguare misure correttive</u> in conformità degli articoli da 68 a 74 per quanto concerne le nuove reti VHC al fine di risolvere notevoli



problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

Se invece l'Autorità conclude che l'impegno <u>non soddisfa le condizioni indicate all'art.</u> 76, comma 1, l'offerta sarà valutata nell'ambito delle analisi di mercato per verificarne l'incidenza sul livello di concorrenza.

- 18. Se l'Offerta viene giudicata conforme all'articolo 76, l'ANR, prima dell'adozione del provvedimento finale, deve notificare lo schema di provvedimento riguardante il trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto di coinvestimento alla Commissione europea in conformità dell'articolo 32 CCEE. L'ANR in tal caso "accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni" (art. 79, comma 3).
- 19. A seguito della propria verifica, la Commissione potrà: i) autorizzare l'adozione della misura senza fare alcuna osservazione (no comment letter), o ii) autorizzare l'adozione della misura formulando alcune osservazioni (comment letter), oppure iii) aprire una fase ulteriore di investigazione (cosiddetta fase II) presentando i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione.
- 20. In caso di fase II, a seguito del parere del BEREC, la Commissione potrà (art. 33, comma 5):
 - a) formulare una <u>raccomandazione</u> in cui chiede all'ANR di modificare o ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC non condivida i suoi seri dubbi;
 - b) adottare una decisione in cui scioglie le proprie riserve;
 - c) esercitare il proprio potere di veto ossia richiedere all'ANR di ritirare il progetto di misura, <u>qualora il BEREC condivida i seri dubbi</u> (cosiddetto <u>double lock</u> veto).

Decisione finale

21. L'ANR tiene conto della decisione della Commissione e – nel caso di assenza di veto – adotta la decisione finale sul trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto dell'offerta di coinvestimento e della proposta di impegni, motivandola adeguatamente. Nel caso sia invece esercitato il potere di veto, l'ANR deve ritirare il progetto di misura.

Vigilanza sugli impegni

22. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, a seguito della decisione finale, l'ANR controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti l'ANR può imporle sanzioni in conformità dell'articolo 29 CCEE.



2. MARKET TEST

- 23. L'Autorità, con delibera n. 110/21/CONS, ha sottoposto a *market test* l'offerta di coinvestimento di TIM, notificata il 29 gennaio 2021, come successivamente integrata e modificata con nota del 25 marzo 2021 e trasmessa nella nuova versione in data 8 aprile 2021 (riportata nell'Allegato B della delibera 110/21/CONS, nel seguito anche "Offerta originaria").
- 24. Il *market test* si è concluso il 7 giugno 2021. Hanno partecipato al *market test* attraverso l'invio di contributi scritti e/o la partecipazione ad apposite audizioni i seguenti soggetti: Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Sky Italia, Irideos, AIIP, Iliad, Vianova, Tiscali, Colt, Retelit, Open Fiber, Intred, Unidata e Marco Bava. Gli esiti del *market test* sono riportati nell'Annesso 2 della presente delibera.

3. SVILUPPI ISTRUTTORI SUCCESSIVI AL MARKET TEST

- 25. Successivamente alla conclusione del *market test*, anche alla luce delle osservazioni degli operatori presentate in tale contesto, l'Autorità ha svolto una serie di approfondimenti istruttori in merito sia ai contratti stipulati per la creazione della società FiberCop sia all'avvio dei lavori da parte di quest'ultima.
- 26. In data 10 agosto 2021, TIM ha comunicato all'Autorità la sottoscrizione del contratto di coinvestimento tra FiberCop e l'operatore Iliad (Prot. 336528) rispetto al quale l'Autorità ha richiesto una serie di informazioni per le valutazioni di competenza.
- 27. In data 27 agosto 2021, l'Autorità, tenendo in considerazioni gli esiti del *market test* e le nuove informazioni raccolte, ha inviato a TIM (Prot. n. 344962) ai sensi dell'art. 79, comma 2 la comunicazione delle proprie "conclusioni preliminari" sull'Offerta notificata. In tale comunicazione conformemente a quanto disposto dall'art. 79 CCEE si esprimevano le valutazioni preliminari dell'Autorità circa la conformità dell'Offerta in esame alle norme del Codice UE, evidenziandone le criticità e richiedendo a TIM le opportune modifiche agli impegni al fine di poterli rendere vincolanti. Nel *box* di seguito si riportano sinteticamente le principali richieste di modifica dell'Offerta formulate a TIM dall'Autorità.



Sintesi delle richieste di modifica all'Offerta formulate dall'Autorità nella comunicazione delle conclusioni preliminari del 27 agosto 2021

- 1) Esclusione dal perimetro del coinvestimento dei Comuni dove è presente la rete di Flash Fiber e dei Comuni dove FiberCop ha già cominciato a realizzare la propria rete FTTH durante il periodo di preavviso di 6 mesi dalla pubblicazione dell'Offerta (29 gennaio 2021).
- 2) Previsione in aggiunta ai due modelli presentati di *one way access* di un nuovo modello *one way access* di adesione al coinvestimento in IRU più strutturato (inclusivo di armadio e rete secondaria). Valutazione anche dell'inclusione nell'offerta anche di una proposta di accesso reciproco.
- 3) Estensione della finestra temporale per aderire al coinvestimento per un periodo superiore ai 7 anni minimi.
- 4) Indicazione delle condizioni minime per aderire alla JV nazionale ed alle possibili JV locali. Indicazione chiare delle eventuali differenze di trattamento tra soci e non soci.
- 5) Introduzione di un maggiore livello di codeterminazione mediante un rafforzamento del ruolo dei coinvestitori nel Comitato tecnico e una maggiore autonomia nella gestione delle attività di *delivery* e di *assurance*.
- 6) Previsioni generali di misure atte a garantire agli operatori, nel rispetto del grado di condivisione del rischio tra coinvestitori e non, garanzie di non discriminazione, di equità e ragionevolezza delle condizioni di accesso.
- 7) Indicazione del livello di margine minimo garantito tra i prezzi di accesso dei coinvestitori e dei non coinvestitori oltre che le relazioni che collegano i prezzi dei differenti servizi della rete secondaria.
- 8) Indicazione in modo trasparente e periodico di informazioni sul numero di operatori che hanno già aderito al coinvestimento nei singoli Comuni e sulla capacità residua disponibile per eventuali altri potenziali coinvestitori, nonché le regole di priorità e le relative procedure che TIM intende applicare in caso di saturazione della capacità di rete.
- 9) Previsione di una maggiore granularità delle soglie (minimi garantiti non discriminatori rispetto alla dimensione dell'operatore) e di una differenziazione dei prezzi a seconda delle soglie di ingresso.
- 10) Modifiche alle dimensioni dei CRO (efficientamento/maggiori dimensioni) e degli *splitter*. Incremento del limite dei due *splitter* per operatore; previsione di differenti fattori di *splitting* ove possibile tecnicamente.
- 11) Eliminazione della soglia geografica di un intero Comune in generale o nel caso di Comuni di maggiori dimensioni.
- 12) Previsione di garanzie di non discriminazione tra soci, tra soci e non soci, seppur nel rispetto dei principi della condivisione del rischio di investimento laddove consente differenziazioni dei prezzi e dei tempi di accesso tra coinvestitori e non.
- 13) Previsione di garanzie di EoI su servizi di semi-GPON (come da separazione legale).
- 14) Creazione di un apposito organismo di vigilanza indipendente da TIM e FiberCop, volto a coadiuvare l'Autorità sul rispetto degli impegni sul coinvestimento.
- 15) Estensione del coinvestimento anche in caso di servizi tipici per operatori di tipo affari che usano connessioni P2P.
- 16) Previsione di penalità in caso di ritardi nel roll out.
- Previsioni riguardo le condizioni applicabili ad un'eventuale conclusione anticipata dell'accordo di coinvestimento (recesso)
- Fornitura dei dettagli (tecnici ed economici) relativi ai servizi accessori al servizio SemiGPON (esempio servizi di colocazione (housing)).



- 28. Successivamente, con lettera del 9 settembre u.s. (Prot. n. 357801), l'Autorità richiedeva un parere all'AGCM sulle predette conclusioni preliminari, in considerazione della pendente istruttoria *antitrust* I850 (Accordi FiberCop) che si presenta collegata alla tematica oggetto del procedimento in corso in materia di coinvestimento.
- 29. In data 30 settembre 2021, l'Autorità riceveva il parere dell'AGCM, che concordava sostanzialmente con la posizione dell'Autorità (Prot. n. 389510).
- 30. Nel proprio parere l'AGCM ha condiviso le richieste dell'Autorità a TIM di modificare l'Offerta al fine di ampliarne l'adesione e di ottenere reti effettivamente autonome ed alternative. In particolare, l'AGCM concorda sulla richiesta di ridurre il minimo garantito, di ricomprendere le connessioni punto-punto e di incrementare il numero di *splitter* acquisibili dai coinvestitori. A tale riguardo l'AGCM ha sottolineato la necessità di dimensionare gli armadietti (CRO) in modo da permettere la co-locazione degli *splitter* di molteplici operatori. L'AGCM ha inoltre apprezzato la richiesta di individuare diversi profili di dimensionamento degli *splitter*, con accesso a 16, 32 e 64 linee. L'AGCM ha poi condiviso la richiesta di prevedere un modello di IRU più strutturato che includa la rete secondaria e non solo l'accesso al CRO, richiesta che si presenta di particolare rilevanza per consentire lo sviluppo di una concorrenza infrastrutturale sostenibile nel lungo periodo e per permettere a tutti gli operatori, anche quelli *wholesale only*, di aderire all'Offerta.
- 31. L'AGCM ha inoltre supportato la richiesta di rafforzare il Comitato dei coinvestitori con meccanismi che permettano di concentrare gli investimenti nelle aree che necessitano uno sviluppo prioritario della rete. L'AGCM ha poi apprezzato la richiesta di permettere ai coinvestitori di esercitare in autonomia le attività di *delivery* e assurance. Circa i prezzi, l'AGCM ha rilevato la necessità di verificare che i prezzi di accesso per i coinvestitori riflettano i costi di realizzazione della nuova rete e che vi sia un adeguato margine tra i prezzi per i coinvestitori e quelli per i non coinvestitori. L'AGCM ha supportato la richiesta di chiarimento circa le condizioni tecniche ed economiche applicate a TIM e agli altri coinvestitori al fine di evitare discriminazioni nonché la richiesta di prevedere una finestra di adesione ragionevolmente superiore a sette anni. L'AGCM ha infine concordato sulla inapplicabilità dell'art. 76 CCEE alle reti già realizzate (Flash Fiber e reti realizzate durante il periodo di preavviso di sei mesi).
- 32. In conclusione, l'AGCM si è espressa favorevolmente alla richiesta di modifiche del Progetto prefigurata dall'Autorità allo scopo di assicurare modalità di accesso che favoriscano un'effettiva concorrenza infrastrutturale e permettano una reale incentivazione all'investimento, nonché la realizzazione prioritaria del *roll out* della rete in fibra.
- 33. In data 2 novembre 2021 (Prot. 429910), TIM, in risposta alla suddetta comunicazione delle conclusioni preliminari, ha fornito un riscontro alle valutazioni ed alle richieste dell'Autorità dichiarandosi disponibile ad integrare la propria Offerta di co-investimento e i relativi impegni. Nel *box* sotto si riporta una sintesi dei punti



dell'Offerta originaria che TIM ha dichiarato di modificare nella lettera del 2 novembre 2021.



Sintesi delle proposte di modifica all'Offerta formulate da TIM il 2 novembre 2021 in riscontro alla comunicazione delle conclusioni preliminari del 27 agosto 2021

TIM si rende disponibile ad integrare i propri impegni con riferimento ai seguenti aspetti:

- Previsione, in aggiunta ai modelli già presentati, di un ulteriore modello di adesione al co-investimento basato in IRU più strutturato, comprensivo di accesso all'armadio ottico e alla rete secondaria, nella forma di un "IRU a capacità".
- Estensione da 7 a 10 anni della finestra temporale per aderire al coinvestimento.
- Indicazione della procedura da seguire per valutare eventuali richieste di partecipazione all'azionariato di FiberCop e di eventuali veicoli locali.
- Introduzione di maggiori prerogative di codeterminazione per i co-investitori nel *roll out* del progetto attraverso una più articolata proposta di *governance* del Comitato Tecnico dei Co-investitori.
- Introduzione di un impegno a pubblicare su base semestrale informazioni aggiornate sull'avanzamento del progetto (lista dei comuni oggetto del piano di investimento, numero di operatori che hanno già aderito e capacità impegnata/disponibile nei singoli comuni/aree di centrale) e alla pubblicazione annuale di tutte le necessarie informazioni (tecniche ed economiche) relative ai servizi accessori al servizio SemiGPON.
- Previsione di una maggiore granularità delle soglie di adesione al co-investimento, attraverso: (i) l'introduzione, in aggiunta al profilo iniziale (con possibilità di richiedere fino a 64 accessi Semi-GPON in *pay-per-use* senza minimo garantito), di un nuovo profilo *«entry level»* di accesso al CRO in IRU a 20 anni che consente di richiedere fino a 16 accessi Semi-GPON al prezzo di 1.400 Euro; (ii) riduzione del *minimum commitment* di acquisto di accessi Semi-GPON in *pay-per-use* dal 10% all'8% delle UIT coperte dal piano FiberCop nell'area prescelta dal co-investitore (comuni o frazioni dei grandi comuni).
- Disponibilità a valutare, per gli impianti non ancora realizzati, richieste di coinvestitori con specifiche esigenze in relazione ad una maggiore dimensione del CRO e al numero di splitter primari da utilizzare, tenendo conto dei conseguenti impatti sui costi e sui tempi di realizzazione.
- Eliminazione della soglia geografica dell'intero comune per l'adesione al coinvestimento basata sull'accesso al CRO in IRU e sul nuovo IRU a capacità ed introduzione di una soglia per "area di centrale". Estensione da 19 a 39 delle città di maggiori dimensioni nelle quali FiberCop si riserva di sottoscrivere accordi di adesione al coinvestimento basati sui "minimi garantiti" con riferimento ad aree geografiche di dimensione inferiore all'intera copertura comunale.
- Introduzione dell'impegno di consentire ai co-investitori la facoltà di gestire con proprie imprese di rete le attività di manutenzione e di *provisioning on field* (c.d. manutenzione impulsiva) con riguardo agli accessi passivi Semi-GPON.
- Garanzie di *Equivalence of Input* (EoI) nella fornitura di servizi semi-GPON da parte di FiberCop, da declinare operativamente in coerenza con il regime complessivo di non discriminazione che sarà definito da codesta Autorità nell'ambito dell'analisi coordinata dei mercati dell'accesso avviata con delibera n. 637/20/CONS.
- Disponibilità alla creazione d'intesa con codesta Autorità di un apposito Organismo di Vigilanza indipendente incaricato di coadiuvare l'Autorità nelle attività di verifica sul rispetto degli impegni di co-investimento di TIM.
- Introduzione di una offerta di co-investimento per le connessioni P2P da erogare presso l'armadio ottico (CRO/CNO).
- Previsione di meccanismi compensativi di tutela per i co-investitori in caso di ritardi nel *roll-out* della rete in fibra superiori a determinate soglie che potranno determinare una riduzione e/o una rimodulazione geografica degli impegni di acquisto.
- Precisazione del regime contrattuale applicabile nell'eventualità di cessione o conclusione anticipata (recesso) del contratto di co-investimento.



- 34. L'Autorità ha valutato che, in generale, molte delle richieste fatte nella comunicazione delle conclusioni preliminari hanno trovato un riscontro positivo nelle intenzioni manifestate da TIM nella lettera del 2 novembre 2021. Tuttavia, l'Autorità ha rilevato che, su alcuni punti, le criticità dell'Offerta non sembravano essere state superate.
- 35. Alla luce di tali valutazioni, l'Autorità, in data 22 novembre 2021, ha comunicato a TIM (Prot. 455743) che le modifiche/integrazioni dell'Offerta proposte da TIM con la lettera del 2 novembre 2021 non risultavano idonee a rendere l'Offerta nel suo complesso pienamente in linea con il dettato dell'art. 76 CCEE. Pertanto, ai fini della conformità rispetto ai requisiti fissati dall'articolo 76, comma 1, CCEE, l'Autorità ha richiesto ulteriori modifiche/integrazioni all'Offerta e conseguentemente alla Proposta di impegni. Nel *box* che segue si riporta una sintesi delle predette richieste.

Sintesi delle richieste di modifica all'Offerta formulate dall'Autorità nella comunicazione del 22 novembre

- Esclusione dei Comuni dove è presente Flash Fiber;
- Inclusione di tutti i menzionati Comuni solo a condizione che l'Offerta di Tim escluda qualsiasi discriminazione a svantaggio dei potenziali coinvestitori creata dall'avvio dei lavori durante il periodo di preavviso, ad esempio prevedendo per chi aderisce all'Offerta nel primo semestre del 2022 gli stessi prezzi previsti per l'adesione nell'anno 2021.
- Esclusione di ogni forma di discriminazione tra coinvestitori (soci di FiberCop e non), prevedendo che le
 condizioni riconosciute a Fastweb (es. soglia di tolleranza) siano rese applicabili agli altri coinvestitori che
 assumeranno lo stesso livello di rischio del coinvestimento (ad esempio per numerosità dei Comuni
 interessati).
- Sui prezzi dei servizi di VULA-H, bitstream-H, terminating e Full-GPON eliminazione nell'offerta del riferimento all'applicazione di prezzi commerciali, sostituendolo con il riferimento all'applicazione del regime regolamentare stabilito dall'Autorità.
- 36. In data 3 dicembre 2021, TIM ha fornito riscontro alla comunicazione del 22 novembre 2021 accogliendo tutte le richieste dell'Autorità e trasmettendo una nuova versione dell'Offerta che consolida e sostituisce integralmente l'offerta di coinvestimento sottoposta a *market test* con delibera n. 110/21/CONS. A seguito di approfondimenti, con le successive comunicazioni del 10 dicembre 2021 (Prot. 479347), 17 dicembre 2021 (errata corrige) (Prot. 488526) e, da ultimo, 22 dicembre 2021, TIM ha apportato alcune modifiche all'Offerta e ne ha trasmesso una nuova versione, in formato idoneo alla pubblicazione, che annulla e sostituisce la precedente, confermando invece i contenuti dell'Allegato 1 ("Piano di copertura dell'Offerta di coinvestimento") trasmesso il 3 dicembre 2021. La nuova offerta trasmessa il 22 dicembre 2021 (riportata nell'Annesso 1) costituisce l'oggetto della valutazione dell'Autorità espressa nel presente provvedimento (di seguito anche 1"Offerta di coinvestimento" o "Offerta").



4. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 76 CCEE

Premessa sul veicolo del Coinvestimento

- 37. La nuova infrastruttura in fibra oggetto del co-investimento verrà realizzata tramite la società veicolo FiberCop, società separata partecipata da TIM (58%), Teemo Bidco società indirettamente controllata da KKR Global Infrastructure Investors III L.P.7 (37,5%) e Fastweb (4,5%). FiberCop è titolare delle infrastrutture passive della rete di accesso secondaria, sia in rame che in fibra, acquisite mediante il trasferimento dei corrispondenti asset precedentemente in capo a TIM e alla società Flash Fiber.
- 38. Come illustrato da TIM nel progetto di separazione notificato all'Autorità ai sensi dell'art. 50-ter del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 637/20/CONS, FiberCop opererà esclusivamente nel mercato *wholesale* dell'accesso per la fornitura di servizi all'ingrosso passivi su rete secondaria in fibra, nonché in rame fino allo *switch-off*.
- 39. TIM rende noto che il complessivo piano di FiberCop include oltre ai 2549 Comuni riportati nell'Offerta di coinvestimento anche il completamento della copertura FTTH delle 29 città originariamente coperte da infrastrutture della *joint venture* Flash Fiber, conferita a FiberCop dagli azionisti TIM e Fastweb; città nelle quali si raggiungeranno, nel complesso, 3,9 milioni di UIT. Pertanto, il totale delle UIT coperte in FTTH da FiberCop sarà pari a circa 13,6 milioni (corrispondenti all'80% delle aree nere e grigie ad esclusione del comune di Milano).
- 40. TIM rende noto che nelle 29 città originariamente coperte da infrastrutture di Flash Fiber, renderà disponibile al mercato, attraverso FiberCop, un'offerta di coinvestimento per i servizi di accesso alla rete secondaria in fibra, distinta dagli impegni di coinvestimento notificati ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE, rendendo, dunque, più "aperta" l'attuale architettura di Flash Fiber e consentendo agli operatori di co-investire anche in tali aree.

4.1. Art. 76, comma 1 – Oggetto del coinvestimento

Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 67 possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 79 e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica

41. L'Offerta di coinvestimento di TIM notificata ai sensi dell'art. 76 CCEE prevede:



- la realizzazione, entro il 30 aprile 2026, di una nuova rete FTTH/B⁴ in rete di accesso secondaria "punto-punto" in 2.549 Comuni delle aree grigie e nere individuate da Infratel nella mappatura 2021 per una copertura *target* totale di 9,7 milioni di UIT;
- la condivisione del rischio a lungo termine attraverso accordi strutturali di acquisto (*one-way access model*) di accessi semi-GPON e collegamenti in fibra Punto-Punto (P2P) in rete secondaria;
- quattro modalità di accordi strutturali (descritti dettagliatamente ai paragrafi 5.1 e 5.2 dell'Offerta):
 - 1) Accesso all'armadio ottico (o Accesso al CRO) in modalità "IRU" a 20 anni. Tale servizio consentirà l'acquisto immediato di infrastrutture dedicate in IRU (splitter e connessioni dedicate presso l'armadio ottico). In tal caso, a fronte del pagamento di un contributo iniziale, gli operatori avranno il diritto di acquistare in futuro accessi Semi-GPON (in pay per use), per l'intera durata dell'IRU, ai prezzi previsti per i co-investitori, pur mantenendo piena flessibilità quanto al numero di accessi alla nuova rete effettivamente attivati (ossia senza assumere commitment sui "minimi garantiti").
 - 2) Accesso al CRO e alla capacità di rete secondaria in modalità "IRU" a 20 anni. Tale modalità di accesso prevede l'acquisto in IRU non soltanto di determinate infrastrutture di rete al CRO (splitter e connessioni dedicate presso l'armadio ottico), ma anche di capacità di rete secondaria, tramite uno o più moduli di 16 accessi per CRO, attraverso il pagamento anticipato di un corrispettivo basato sul valore attuale dei canoni dovuti per gli accessi Semi-GPON per l'intera durata dell'IRU (cd. IRU a capacità).
 - 3) Semi-GPON in modalità "pay per use" con "minimi garantiti" per 10 anni. Tale servizio include l'accesso al CRO ed è associato necessariamente ad un commitment all'acquisto di un "minimo garantito" annuo e di periodo, in quanto il suo utilizzo da parte di un operatore richiede necessariamente che uno splitter primario e gli splitter secondari necessari per gli accessi attivi vengano dedicati all'operatore in questione. L'operatore assume dunque un impegno finanziario interamente predefinito ex ante, cui corrisponde un certo grado di rischio (ovvero, il rischio di attivare nel periodo un numero di accessi inferiore al minimo garantito per cui si è impegnato all'acquisto e al pagamento).
 - 4) Collegamenti in fibra P2P in rete secondaria con "minimi garantiti" per un periodo di 10 anni. Tale servizio consiste nella fornitura di un collegamento in una o più fibre ottiche passive tra la sede del cliente finale dell'operatore e il Punto di Consegna Operatore (PCO) presso il quale avviene la consegna del collegamento per il rilegamento alla rete dell'operatore (sono esclusi gli apparati

18

⁴ Solo nei casi residuali, in cui non risulti tecnicamente possibile realizzare soluzioni FTTH per raggiungere la sede d'utente, saranno previste soluzioni FTTB.



attivi in sede cliente). Il collegamento può essere di due tipi: con "2 Fibre Ottiche" (2 FO) e con "1 Fibra Ottica" (1 FO). Non sono inclusi nell'offerta di co-investimento i collegamenti P2P di tipo "infrastrutturale", ossia richiesti per realizzare reti (es.: per BTS).

Tutte le suesposte modalità di partecipazione tramite accordi strutturali di acquisto prevedono opportune "soglie di ingresso" o adesione al progetto, idonee alle condivisione del rischio che sono rapportate: (i) alla copertura territoriale complessiva (per il solo IRU a capacità); (ii) all'estensione delle aree geografiche (Comuni o aree di centrale) per le quali il co-investitore può aderire al co-investimento; e (iii) alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e ai volumi del servizio che i co-investitori sceglieranno di utilizzare in una determinata area. L'adesione al co-investimento attraverso accordi strutturali di acquisto, con le quattro modalità di cui sopra, potrà avvenire dal 2021 al 2030.⁵

- la possibilità di partecipare al co-investimento – in aggiunta ad una delle modalità di accordo *one way access* – attraverso l'acquisito di una **partecipazione nel capitale sociale** di FiberCop o di eventuali veicoli locali, con determinate modalità indicate al paragrafo 5.5.

Perimetro dell'Offerta

42. Nell'Offerta originaria TIM faceva rientrare nel perimetro degli impegni di coinvestimento ai sensi dell'art. 76 CCEE i 29 Comuni dove è presente la rete di Flash Fiber (FF), giustificando tale inclusione con la previsione di adeguamenti, a suo parere significativi, dell'architettura di tale rete (da *splitter* distribuiti a *splitter* concentrati nel CRO) al fine di consentire, anche sulla preesistente architettura di rete Flash Fiber, l'accesso diretto di nuovi co-investitori ai servizi passivi di Semi-GPON e, ove necessario, il completamento delle coperture esistenti.

43. Nella comunicazione delle conclusioni preliminari, l'Autorità evidenziava che l'art. 76 CCEE non può applicarsi alla rete di FF, in quanto trattasi di rete già esistente e gli adeguamenti nell'architettura di rete menzionati da TIM non costituiscono una modifica sufficientemente significativa da consentire al progetto di qualificarsi come investimento in una nuova rete VHC ai sensi dell'articolo 76.6

⁵ L'accoglimento delle richieste di adesione al co-investimento è subordinata alle necessarie valutazioni tecniche relative alla capacità residua dell'infrastruttura in relazione alle esigenze prevedibili dei co-investitori che hanno già aderito e alle richieste di capacità dei nuovi co-investitori.

⁶ "The specific regulatory treatment foreseen in Article 76 should be exclusively granted to <u>VHCN</u> that are "new", not to the roll-out of VHCN that were publicly announced before the EECC entered into force in <u>December 2018</u>. In those cases, the SMP operator had already decided to undertake the investment, without considering the additional regulatory incentives that the EECC provides for. The situation may however be different in case <u>substantial changes are made after December 2018</u> to an investment project that was publicly announced before that date. In such a scenario, <u>the NRA may assess</u> to what extent the changes are significant enough for the project to qualify as an investment in a new



Pertanto, l'Autorità informava che il trattamento normativo previsto dall'art. 76 CCEE non è applicabile alla rete di FF in quanto, come indicato dal BEREC, sono escluse attività di *upgrade* o rinnovamento dell'infrastruttura fisica esistente.⁷

- 44. L'Autorità ribadiva tale posizione nella successiva comunicazione del 22 novembre 2021, sottolineando che gli adeguamenti nell'architettura di rete menzionati da TIM non costituiscono una modifica sufficientemente significativa da consentire al progetto di qualificarsi come investimento in una nuova rete VHC ai sensi dell'articolo 76 CCEE. Infatti, come specificato dalla stessa TIM, l'*upgrade* della rete FF è volto a rendere l'architettura attuale "aperta" ossia conforme al modello coinvestimento FiberCop e non è dunque funzionale a qualificare tali reti come VHC (la rete FF è già una rete VHC realizzata e commercializzata). L'Autorità, dunque, chiedeva nuovamente a TIM di eliminare dal perimetro dell'Offerta le 29 città dove è presente la rete di FF.
- 45. Facendo seguito a tale richiesta dell'Autorità, TIM nell'Offerta consolidata del 22 dicembre 2021 ha escluso dalla stessa i 29 Comuni dove è presente la rete di FF, specificando che nelle suddette 29 città renderà disponibile al mercato, attraverso FiberCop, un'offerta di coinvestimento per i servizi di accesso alla rete secondaria in fibra, distinta dagli impegni di coinvestimento notificati ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE, rendendo, dunque, più "aperta" l'attuale architettura di Flash Fiber e consentendo agli operatori di co-investire anche in tali aree.
- 46. Alla luce della modifica di TIM sopra riportata, si ritiene che il perimetro dell'Offerta di coinvestimento sia conforme al dettato dell'art. 76 CCEE, risultando esclusi i Comuni dove è presente la rete di FF. Le reti dei 29 Comuni anche se verranno adeguate all'architettura della nuova rete di FiberCop (*splitter* concentrati al CRO) non saranno dunque sottoposte al trattamento regolamentare applicato dall'Autorità ai sensi dell'art. 76 CCEE alla nuova rete oggetto di coinvestimento. L'Offerta di coinvestimento separata relativa alle 29 città di FF sarà oggetto di distinta valutazione da parte dell'Autorità nelle sedi appropriate in applicazione del quadro normativo e regolamentare di riferimento.
- 47. Per quanto riguarda l'inclusione nel perimetro del coinvestimento delle aree del Piano FiberCop in cui la Società ha avviato i lavori prima della scadenza del periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell'Offerta, l'Autorità ritiene che tali aree possano essere incluse nell'Offerta subordinatamente alla presenza di alcune condizioni,

<u>VHCN</u> according to Article 76 and do not create windfall effects according to Guideline (15)". (Enfasi aggiunta) Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafo 14.

⁷ "Article 76 does not cover investments in existing physical infrastructure, nor the mere construction of physical infrastructure on a stand-alone basis. This applies in particular to the upgrade or renovation of existing physical infrastructure, even when such upgrade or renovation is undertaken for the specific purposes of deploying a VHCN. This is because such upgrade or renovation would still pertain to infrastructure that already exists, and that was built before the entry into force of the EECC provisions". (Enfasi aggiunta) Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafo 18.

20



illustrate successivamente, nel paragrafo relativo alla valutazione di conformità dell'Offerta all'art. 76, comma 1, lett. c).

Modelli di coinvestimento, diritti strutturali e codeterminazione

- 48. Il Codice UE prevede che gli impegni per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, possono prevedere la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
- 49. Il Codice UE, al paragrafo (198), indica che "[...] gli accordi di acquisto che costituiscono coinvestimenti implicano l'acquisizione di diritti specifici relativi a capacità di carattere strutturale, che coinvolgono un grado di codeterminazione e consentono ai coinvestitori di competere efficacemente e in modo sostenibile a lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo. Al contrario, accordi di accesso commerciale limitati all'affitto di capacità non danno origine a tali diritti e pertanto non dovrebbero essere considerati coinvestimenti."
- 50. Il BEREC, nelle proprie linee guida, indica diversi modelli compatibili con le indicazioni del Codice UE.
 - a) La creazione di una joint-venture, ossia la creazione di una entità/società che funge da veicolo di coinvestimento per la realizzazione della VHCN. In particolare, secondo il BEREC, una caratteristica di tale modello è che il coinvestitore, acquistando la proprietà di azioni, ha diritto di partecipare al processo decisionale relativo alla realizzazione della VHCN, ingresso di altri coinvestitori, ecc. TIM ha previsto questo modello a cui si può tuttavia aderire solo se si aderisce anche al modello di one way access.
 - b) *Il modello di accesso reciproco*, in cui i coinvestitori realizzano reti indipendenti in differenti aree geografiche e si offrono reciproco accesso alle rispettive reti. TIM non ha previsto questo modello.
 - c) *Il modello di accesso one-way* in cui si prevede un accordo di condivisione del rischio di investimento a lungo termine dove l'operatore SMP realizza la rete VHC e garantisce accesso ai co-investitori. La condivisione del rischio può assumere la forma di co-finanziamento o accordi di acquisto. In tale secondo caso il BEREC considera conformi alla norma accordi che garantiscano il conferimento del diritto all'uso di capacità di rete con caratteristiche di tipo strutturale e non il mero affitto di capacità. TIM ha previsto questo modello come principale modalità di coinvestimento.

⁸ Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafo 27.



51. Secondo le indicazioni del BEREC, determinare la natura strutturale di accordi di tipo one way access richiede un'analisi caso per caso. Tali accordi potrebbero essere attuati tramite schemi di cofinanziamento a lungo termine che prevedono impegni di acquisto minimi e sconti sul volume o assumere la forma di accordi di acquisto tramite diritti irrevocabili d'uso (Indefeasible right of use - di seguito ("IRU"). Nello specifico, secondo il BEREC, nella valutazione di tali accordi – sia di cofinanziamento (che assumono la forma di impegni su volumi minimi garantiti e sconti a volume) sia di accordi di acquisto in IRU – rivestono notevole importanza le regole di governance previste nell'accordo le quali consentono al coinvestitore di influire sul processo decisionale e controllare che l'operatore SMP rispetti gli accordi (ad esempio che rispetti gli SLA). In tale contesto, fornire ai coinvestitori una capacità sufficiente per prendere decisioni strategiche pertinenti in merito, ad esempio, all'installazione, alla manutenzione della VHCN, alla fornitura di servizi e all'evoluzione dell'accordo può in molti casi essere un elemento importante da prendere in considerazione nella valutazione dell'accordo. Le regole di governance assumono ancora più rilevanza nella valutazione degli accordi di acquisto che prevedono minimi garantiti o sconti.

Modelli di adesione al coinvestimento di tipo one way access previsti dall'Offerta

- 52. L'Offerta indica innanzitutto l'architettura di riferimento per la rete FiberCop da realizzare la quale prevede, di norma, *splitter* concentrati nel *cabinet* ottico, anziché *splitter* distribuiti, rispettivamente, al CNO (Centro Nodale Ottico) e ai ROE (Ripartitore Ottico di Edificio), come si verifica, ad esempio, nell'architettura della rete ottica di Flash Fiber. A questo riguardo, l'architettura di FiberCop risulta "nativamente" in grado di offrire servizi Semi-GPON a una pluralità di operatori non predefinita, anche in fasi successive alla realizzazione.
- 53. L'Offerta originaria prevedeva due modalità di accesso *one-way* al co-investimento nelle infrastrutture passive in fibra in rete secondaria attraverso i seguenti servizi specifici:
 - 1) Accesso all'armadio ottico (o Accesso al CRO) in modalità "IRU": sono dedicati al singolo operatore che utilizza servizi passivi di accesso alla Semi-GPON gli apparati di *splitting*, primario e secondario, e le bretelle ottiche di connessione tra *splitter* primari e secondari, all'interno di ciascun armadio ottico (CRO). Tale servizio consentirà, per tutta la durata dell'IRU (20 anni), di acquisire accessi Semi-GPON in modalità "*pay per use*" nell'area di riferimento

22

⁹ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafi 31, 32 e 33. "The one-way access model based on purchase agreements provides the IRUs' holders with some of the characteristics that are associated with ownership such as the right to exclusive use over long-term periods, although it may grant the holders with a limited degree of co-determination and/or the right to make decisions on new investments, upgrades, etc. Alongside the ownership structure, other factors such as the governance rules provided for in the agreement may in this regard become relevant".



senza assumere *commitment* sui "minimi garantiti" (annui e di periodo complessivo) in termini di numero di accessi e di fatturato.

- 2) **Semi-GPON in modalità** "pay per use" con "minimi garantiti": tale servizio include l'accesso all'armadio ottico ed è associato necessariamente a "minimi garantiti" annui e di periodo, in quanto il suo utilizzo da parte di un operatore richiede necessariamente che uno *splitter* primario e gli *splitter* secondari necessari per gli accessi attivi vengano dedicati all'operatore in questione.
- 54. L'Autorità, nella comunicazione delle conclusioni preliminari del 27 agosto 2021 alla luce delle preoccupazioni manifestate dagli operatori nel corso del *market test* circa l'assenza di sufficienti garanzie di diritti strutturali che potrebbero non tutelare la concorrenza nel mercato ha evidenziato che l'offerta originaria relativa agli accordi IRU (che riguardava solo l'accesso agli *splitter*) da sola non si presentava sufficiente a garantire e a promuovere una reale concorrenza infrastrutturale. A tale riguardo, l'Autorità richiedeva a TIM di modificare l'offerta includendo, oltre alle già previste modalità di acquisto in *pay per use* della secondaria con minimo garantito e accesso al CRO in IRU, una modalità di accesso *one way* di acquisto in IRU aggiuntiva che considerasse nel perimetro del coinvestimento sia l'armadio ottico sia tutta la rete secondaria.
- 55. TIM ha accolto la richiesta dell'Autorità includendo nella nuova Offerta la modalità di acquisto "**IRU a capacità**", che l'Autorità valuta positivamente in quanto seppur non fornisce un uso dedicato (fisico) di infrastrutture sulla rete secondaria per ragioni legate al tipo di architettura di rete scelta ed al suo uso efficiente¹⁰ fornisce un'ulteriore garanzia di diritti strutturali a tutela della concorrenza senza modificare la natura del progetto¹¹.

¹⁰ Nella lettera del 2 novembre 201, TIM ha chiarito che "D'altronde, un eventuale nuovo modello di adesione al coinvestimento "in IRU più infrastrutturato" (inclusivo di armadio e rete secondaria nella modalità di un IRU "fisico", non sarebbe tecnicamente possibile alla luce dell'architettura di rete secondaria in fibra ottica punto-punto con splitter concentrati al CRO scelta da FiberCop. Tale architettura, come illustrato nel parere tecnico redatto dal Prof. Trecordi (trasmesso a codesta Autorità con lettera prot. 0000302-TI del 18 febbraio 2021), al fine di garantire un uso efficiente delle risorse di rete nella tratta periferica e per semplificare le procedure di cambio operatore, prevede l'utilizzo dinamico da parte dei diversi co-investitori - e, quindi non dedicato in via esclusiva - delle fibre ottiche punto-punto in rete secondaria uscenti dal CRO che servono determinati clienti collegati ad un dato PTE che ricade tra quelli serviti dal CRO considerato."

¹¹ La disponibilità di fibra aggiuntiva, attraverso collegamenti multipli in rete secondaria per ciascun cliente – fibra che poi potrebbe essere ceduta con una forma di IRU standard – renderebbe infatti il progetto non solo meno efficiente, per via della fibra aggiuntiva da posare rispetto al singolo collegamento previsto per ogni cliente nel modello di rete di FiberCop, ma comporterebbe anche la necessità di operare la "permuta" del cliente sotto all'edificio, come accade nel caso citato di Flash Fiber. Ciò cambierebbe la natura del progetto FiberCop, che ha come elemento di efficienza il fatto di permettere la permuta del cliente al CRO e non all'edificio, guadagnando in termini di economie di densità raggiungibili dai singoli co-investitori (sono raggiungibili tutti gli edifici connessi al CRO e non un solo edificio), nonché in termini di semplicità delle operazioni di provisioning (non vi è necessità di accedere all'edificio ma solo al CRO).



- 56. Nel cosiddetto "IRU a capacità" non viene individuato un bene specifico da assegnare all'acquirente, ma quest'ultimo ha la possibilità di utilizzare una quantità definita di risorse all'interno di un insieme più ampio delle stesse. L'IRU a capacità viene configurato con specifiche condizionalità, allo scopo di evitare asimmetrie competitive con effetti distorsivi sul mercato e il rischio di spiazzamento dei co-investitori che hanno scelto le altre opzioni di adesione al co-investimento.
 - 57. Tale modello di IRU a capacità presenta le seguenti caratteristiche:
 - durata del contratto: 20 anni;
 - <u>soglia di copertura:</u> pari ad almeno il 75% delle aree di centrale del Piano FiberCop (circa 4200 centrali);
 - <u>soglia geografica:</u> area di centrale (il co-investitore è tenuto ad acquistare in IRU il blocco minimo di linee di accesso (punto successivo) su tutti i CRO di ciascuna area di centrale);
 - soglia tecnica: i) almeno un modulo da 16 per ciascun CRO (un modulo include l'uso di uno *splitter* primario, di uno *splitter* secondario e di 16 linee in secondaria), ii) numero uguale di moduli per ciascun CRO nella medesima area di centrale, iii) inizialmente max 2 *splitter* primari per ogni CRO;
 - *pricing*: pagamento anticipato alla consegna di ciascun'area di centrale per tutti i moduli da 16 linee richiesti¹².
- 58. Si osserva che tale modello di adesione comporta di fatto che il coinvestitore acquisti, per un periodo di 20 anni, un certo numero predeterminato di linee cliente (almeno 1 blocco da 16), comprando una determinata capacità di rete, senza che siano individuate le specifiche linee fisiche che poi saranno utilizzate. Il coinvestitore, dunque, paga un prezzo in IRU all'inizio del contratto per il numero di linee per cui si è impegnato (il pagamento è corrisposto all'inizio per tutte le linee) e successivamente versa solo i contributi di attivazione e disattivazione.
- 59. L'IRU capacitivo, a differenza dell'opzione *pay per use* con i minimi garantiti, prevede quindi che l'Operatore versi il relativo contributo solo all'inizio (una sola volta) per tutte le linee acquistate, e non ad ogni attivazione, e la durata della riserva di capacità è inoltre pari a 20 anni e non a 10 anni.

¹² Il valore del contributo è calcolato mediante attualizzazione al tasso del 3,5% del canone *pay per use* di 8,5 € per l'intero periodo di durata dell'IRU di 20 anni; il co-investitore resta quindi tenuto al solo pagamento dei contributi di attivazione e disattivazione per ciascuna delle linee di accesso acquistate in IRU. Il *pricing* varia in funzione dell'anno di adesione all'offerta di co-investimento (per un modulo da 16 linee, 25.070 € nel 2021 con crescita dei prezzi di anno in anno fino a 32.913€ nel 2030, poi prezzi di mercato).



- 60. Si osserva che la proposta di TIM, pur non prevedendo un IRU *standard* che assicuri all'operatore la piena disponibilità e gestione delle singole linee fisiche, appare una forma di accesso più "strutturato" e di lungo periodo (20 anni, superiore al vincolo di 10 anni del modello a minimi garantiti) e rappresenta una possibile soluzione alternativa per l'adesione dei potenziali co-investitori con un'ampia presenza sul territorio.
- 61. Si rileva inoltre che TIM ha incluso nell'Offerta dopo apposita richiesta dell'Autorità anche la modalità di adesione tramite accordo di acquisto di collegamenti in fibra P2P in rete secondaria con "minimi garantiti", che rappresenta una soluzione per l'adesione dei potenziali coinvestitori che operano nel settore business.
- 62. Alla luce di quanto sopra si ritiene dunque che la presenza anche dell'opzione di adesione tramite IRU a capacità e quella di accordo di acquisto di collegamenti P2P renda l'Offerta di TIM più aperta e in generale più adesiva a quanto richiesto dall'art. 76 CCEE.
- 63. L'Autorità ritiene, in generale, che l'insieme delle quattro opzioni di accordi di acquisto per l'adesione al coinvestimento come delineati in dettaglio ai paragrafi 5.1. e 5.2. dell'Offerta sia conforme al dettato dell'art. 76, comma 1, in quanto offre sufficienti garanzie di diritti strutturali a tutela della concorrenza nel mercato, in ragione della tipologia di accordi, della loro durata e delle garanzie di codeterminazione assicurate di cui ai punti successivi. Le ampie modalità di partecipazione prospettate dall'Offerta consentono a tutti i potenziali interessati di aderire al Progetto.

Codeterminazione

- 64. Nell'Offerta, TIM ha indicato che i co-investitori potranno "beneficiare di forme di codeterminazione nelle diverse fasi di realizzazione del piano FiberCop (ad es. contribuendo alla individuazione delle aree/comuni ritenute/i prioritarie/i ai fini dei lavori di realizzazione della nuova rete). A tal fine, verrà costituito un "Comitato Tecnico dei Co-investitori", composto da rappresentanti di TIM, FiberCop e degli altri co-investitori, che si riunirà per la prima volta entro 30 giorni dall'approvazione degli impegni di co-investimento da parte dell'Autorità e, successivamente, con cadenza almeno semestrale o su richiesta di un co-investitore. Nell'ambito del Comitato Tecnico, verranno condivise le linee del piano e delle realizzazioni in programma nel semestre successivo. In tale ambito, FiberCop predisporrà e trasmetterà ai coinvestitori un apposito protocollo per lo scambio e per il trattamento delle informazioni potenzialmente sensibili sotto il profilo concorrenziale."
- 65. Rispetto a quanto indicato nell'Offerta originaria, l'Autorità, nella comunicazione delle conclusioni preliminari del 27 agosto 2021 alla luce delle preoccupazioni manifestate dagli operatori nel corso del *market test* aveva evidenziato la necessità di assicurare un maggiore grado di codeterminazione mediante la modifica della *governance*, mediante un rafforzamento del ruolo dei coinvestitori nell'ambito del



Comitato Tecnico (nella definizione del progetto di *roll out*) e per le attività di *delivery* e *assurance*. ¹³

- 66. Nella nuova Offerta, TIM in accoglimento delle richieste dell'Autorità ha rafforzato il ruolo dei co-investitori nell'ambito della definizione del progetto di *roll out* attraverso una più articolata proposta di *governance* del Comitato Tecnico dei Co-investitori (CTC), riportata ai paragrafi 5.3. e 5.4 dell'Offerta, che prevede comunicazioni da parte di FiberCop con cadenza annuale, semestrale e mensile volte ad informare e rendere più partecipi i coinvestitori nella individuazione delle aree geografiche ritenute prioritarie nel piano di *roll out* di FiberCop unitamente ad una serie di obblighi di preavviso di vario genere.¹⁴
- 67. TIM ha integrato l'Offerta prevedendo altresì la possibilità per il coinvestitore di **gestire in maniera autonoma le attività di manutenzione e** *provisioning on field* (c.d. manutenzione impulsiva) con riguardo agli accessi in fibra, in conformità alle disposizioni previste dalla delibera n. 321/17/CONS ed alle ulteriori norme e procedure applicabili.
- 68. Alla luce delle suddette integrazioni, l'Offerta appare conforme al dettato dell'art. 76, comma 1, CCEE, in quanto per gli accordi di IRU ma anche per gli accordi di acquisto in modalità *pay per use* con minimi garantiti le regole relative alla *governance* così come prospettata negli impegni consente ai coinvestitori di svolgere un ruolo più propulsivo e indipendente nella realizzazione del Progetto. Basti pensare alla possibilità per i coinvestitori di gestire in maniera autonoma le attività di manutenzione e *provisioning on field* riguardo agli accessi in fibra nonché alla possibilità di avanzare proposte nell'ambito del CTC inerenti alle aree su cui realizzare la nuova rete che FiberCop dovrà tenere in massima considerazione. Rispetto all'offerta originaria, la nuova Offerta si mostra molto più articolata per quanto concerne le procedure e i meccanismi di interazione tra FiberCop ed i coinvestitori all'interno del CTC, definendo meglio tempistiche e prerogative.
- 69. Nell'ambito di un'Offerta di coinvestimento che si basa principalmente su modalità di acquisto *one way access*, la *governance* prevista da TIM appare tale da assicurare ai coinvestitori un grado sufficiente di intervento nella definizione e realizzazione del progetto di coinvestimento (per es. *roll out*, manutenzione, ecc.).

¹³ Si osservava infatti che i coinvestitori potevano esprimere solo pareri non vincolanti in merito alle strategie di investimento nell'ambito di un Comitato Tecnico che poteva riunirsi anche solo ogni semestre e che i co-investitori non potevano incidere sulle specifiche tecniche, gli aggiornamenti, le espansioni di rete, le innovazioni tecnologiche nonché sulle attività di manutenzione della rete di accesso.

¹⁴ Le integrazioni degli impegni sono state fatte in coerenza anche con quanto delineato nel corrispondente impegno presentato nell'ambito del procedimento AGCM I850, attualmente al vaglio dell'AGCM.



Adesione attraverso la partecipazione azionaria

- 70. L'Offerta prevede la valutazione di un'eventuale proposta da parte degli operatori di **entrare nel capitale azionario di FiberCop o di eventuali futuri veicoli locali** da costituire.
- 71. L'Offerta specifica che le eventuali richieste di partecipazione all'equity sono subordinate all'assunzione di un adeguato *commitment* di utilizzo dei servizi della nuova infrastruttura, in linea con quanto stabilito al paragrafo 5.1.2 (soglie di ingresso e minimi garantiti). La sola partecipazione azionaria, dunque, non costituisce in sé una forma di coinvestimento ma solo unitamente al *commitment* di acquisto.
- 72. A seguito delle richieste dell'Autorità nella comunicazione delle conclusioni preliminari fatte anche alla luce degli esiti del *market test* volte a rendere più aperto e trasparente il meccanismo di adesione, l'Offerta (al paragrafo 5.5) precisa le modalità e le procedure da applicarsi per l'adesione a FiberCop e ad eventuali futuri veicoli locali che coinvolgono FiberCop. La possibilità di ingresso tramite aumento del capitale riservato è inizialmente aperta per il periodo di un anno dalla pubblicazione dell'Offerta.
- 73. Per quanto concerne le possibili future collaborazioni di natura locale (costituzione di *joint venture* locali), l'Offerta specifica che FiberCop potrà sottoscrivere accordi di partenariato privato-pubblico con enti locali che destinano fondi strutturali o di coesione alla realizzazione di VHCN. In questo ambito, si valuterà caso per caso, alla luce delle specifiche circostanze, l'opportunità di partecipare a gare locali o ricorrere ad altri meccanismi di finanziamento (incluse forme di partecipazione al capitale sociale della *joint venture*) per realizzare e gestire la rete locale. L'Offerta specifica altresì che alle eventuali *joint ventures* locali si applicheranno, in quanto compatibili, le procedure e modalità previste per l'adesione alla *joint venture* nazionale.
- 74. Alla luce delle integrazioni apportate da TIM, l'Autorità valuta positivamente la previsione inerente alla possibile adesione al coinvestimento mediante la partecipazione a FiberCop o a eventuali *joint ventures* locale. Si precisa tuttavia che la società FiberCop costituisce unicamente il veicolo del coinvestimento, e dunque la sola partecipazione azionaria o il conferimento di *asset* non costituisce una forma di coinvestimento in sé ai sensi dell'art. 76 CCEE in quanto: i) FiberCop ha anche soci non operatori (KKR); ii) gli *asset* conferiti sono reti già esistenti (FF); iii) la società non gestisce dunque solo reti nuove ma anche esistenti, inclusa la rete secondaria in rame (conferita da TIM). Si parla dunque di coinvestimento ex art. 76 solo quando l'eventuale partecipazione azionaria in FiberCop è accompagnata da un accordo di acquisto di cui ai paragrafi precedenti (*one way access*).
- 75. L'eventuale partecipazione a *joint ventures* locali che vedano protagonista FiberCop dovranno saranno considerate forme di coinvestimento ex art. 76 se prevedono la presenza dei requisiti di cui agli impegni che saranno approvati e resi vincolanti dall'Autorità. Tali accordi andranno notificati all'Autorità per le verifiche di competenze.



4.2. Art. 76, comma 1, lett. a) – Apertura dell'Offerta

L'offerta di coinvestimento deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
- 76. L'Autorità ritiene che l'Offerta come modificata a valle del *market test* di cui alla delibera n. 110/21/CONS sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a, CCEE in quanto le previsioni della stessa, e conseguentemente gli impegni assunti da TIM, soddisfano le garanzie di apertura dell'Offerta richieste dalla predetta norma e come specificate dal BEREC.
- 77. L'Offerta di co-investimento risulta infatti aperta a qualunque operatore interessato ad investire sull'intero territorio nazionale o su estensioni geografiche del territorio più limitate rispetto all'intero progetto. Inoltre, le diverse modalità di co-investimento proposte risultano garantire a tutti gli operatori, diversi per dimensioni, prospettive di sviluppo, grado di infrastrutturazione e capacità finanziaria, la possibilità di partecipare al co-investimento. In particolare, le modalità prescelte consentono, a ciascun operatore, di poter accedere alle medesime risorse di rete scegliendo in modo flessibile la forma e la tempistica dell'investimento nonché il grado di impegno finanziario e di rischio con il quale intende partecipare al progetto.
- 78. Il carattere "aperto" dell'Offerta è, in particolare, assicurato dalle seguenti previsioni che sono state oggetto di modifica rispetto alla versione originaria degli impegni sottoposta a *market test*:
 - la finestra temporale di adesione prevista;
 - l'accessibilità dell'offerta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche (quali anche gli operatori attivi nel segmento *business* del mercato *retail* attraverso la fornitura di accessi P2P);
 - la presenza di termini e condizioni sufficientemente chiare per l'adesione alla *joint venture* (si veda valutazioni relative alla lettera e) dell'art. 76, comma1) e periodo di adesione;
 - la presenza di previsioni che sono volte a rendere l'accesso effettivo (dimensionamento CRO e *splitter*).

Di seguito si riportano alcune valutazioni specifiche circa i suddetti aspetti dell'Offerta.

Finestra temporale per l'adesione all'Offerta

- 79. L'art. 76, comma 1, lettera a) richiede che "L'offerta di coinvestimento è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica".
- 80. Secondo le Linee Guida BEREC la durata della rete deve essere intesa come durata commerciale dello schema di coinvestimento durante il quale la rete è



pienamente operativa, piuttosto che la durata operativa tecnica di uno qualsiasi dei componenti della rete (che è probabilmente più lunga della durata commerciale).

- 81. Il BEREC osserva inoltre che la durata della rete non può essere inferiore al periodo stabilito dall'ANR durante il quale gli impegni di coinvestimento sono resi vincolanti (almeno 7 anni).¹⁵
- 82. L'Offerta originaria di TIM sottoposta a market test (delibera n. 110/21/CONS) prevedeva la possibilità per gli interessati di aderire al coinvestimento nell'arco di "un periodo di 7 anni, compreso tra il 2021 ed il 2027, corrispondente al periodo minimo di durata degli impegni di coinvestimento previsto dall'art. 79 CCEE". TIM specificava altresì che "Nel 2025 è prevista la conclusione della realizzazione della rete di FiberCop. TIM consentirà agli operatori di aderire al coinvestimento per ulteriori due anni, in modo da allineare la durata del periodo di apertura del progetto alla durata minima degli impegni prevista dal CCEE. Tuttavia, è prevista una crescita dei prezzi di co-investimento per gli anni 2026 e 2027, che riflette solo un ristoro degli oneri -investimento".
- 83. Nell'ambito del *market test* di cui alla delibera n. 110/21/CONS, molti operatori hanno lamentato l'esiguità della finestra temporale (di 7 anni) di adesione al coinvestimento sottolineando la necessità di garantire una maggiore apertura dell'offerta anche dopo il completamento del progetto, in considerazione anche della durata degli accordi di coinvestimento previsti (10 e 20 anni).
- 84. Alla luce delle linee guida BEREC e delle osservazioni dei partecipanti al market test, l'Autorità, nella comunicazione di conclusioni preliminari del 27 agosto 2021, ha rilevato la necessità che l'offerta prevedesse "la possibilità di accesso ad accordi di coinvestimento, seppur graduati in termini di condizioni economiche in funzione del minor rischio incorso dai coinvestitori, per un periodo ragionevolmente superiore a 7 anni".
- 85. TIM, nell'Offerta consolidata del 22 dicembre 2021, accogliendo le richieste dell'Autorità, ha esteso la durata della finestra temporale utile per aderire al coinvestimento, secondo tutte le modalità previste dall'Offerta (*pay per use* con minimi garantiti, accesso al CRO in IRU, IRU capacitivo e collegamenti P2P), portandola **da 7 a 10 anni**.
- 86. TIM specifica, inoltre, che "l'accoglimento delle richieste di adesione al coinvestimento resta subordinata alle necessarie valutazioni tecniche relative alla

¹⁵ L'art. 79, comma 3 prevede che "In deroga all'articolo 67, paragrafo 5, l'autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, primo comma, li rende vincolanti per almeno sette anni."



capacità residua dell'infrastruttura in relazione alle esigenze prevedibili dei coinvestitori che hanno già aderito e alle richieste di capacità dei nuovi co-investitori".

- 87. TIM precisa, infine, che "Le condizioni economiche per l'accesso alla semi-GPON in pay-per-use di co-investitori che aderiscano negli ultimi 3 anni (2028-2030) sono definite tenendo conto, da un lato, del venir meno del rischio di realizzazione della rete e, dall'altro lato, della necessità, prevista dal Codice, di garantire comunque un premium ai co-investitori che hanno aderito negli anni precedenti [...].
- 88. L'Autorità ritiene che tali previsioni soddisfino le garanzie di apertura dell'Offerta richieste dall'art. 76, lett. a), alla luce delle considerazioni che seguono.
- 89. Si osserva che l'Offerta attuale prevede quattro distinti schemi contrattuali (semiGPON in *pay per use* con minimi garantiti, accesso al CRO in IRU, IRU a capacità e acquisto di collegamenti P2P con minimi garantiti), il primo ed il quarto della durata di 10 anni e gli altri due della durata di 20 anni, e che l'adesione al coinvestimento, con le quattro modalità di accordo summenzionate, possa avvenire dal 2021 al 2030, dunque per 10 anni, ossia un periodo superiore al periodo minimo di durata degli impegni prevista dal CCEE.
- 90. Si ritiene che la finestra temporale di 10 anni indicata dall'Offerta nonostante sia inferiore alla durata commerciale degli accordi IRU sia ragionevole per le seguenti motivazioni.
- 91. Da un lato, tale finestra temporale interessa un periodo non eccessivamente lungo, tenendo conto del fatto che la realizzazione della nuova rete FTTH di FiberCop dovrebbe concludersi (secondo quanto dichiarato da TIM) entro il 2026. Consentire l'adesione al coinvestimento nella forma di impegno di acquisto (*one way access*) per un periodo molto più lungo rispetto alla data dichiarata di realizzazione del progetto, rischierebbe nel caso di specie di configurare accordi che non garantiscono il conferimento del diritto all'uso di capacità di rete con caratteristiche di tipo strutturale ma un mero affitto di capacità, non essendoci più la possibilità per il coinvestitore di influire in qualche modo sul processo di realizzazione dell'infrastruttura oggetto di coinvestimento.
- 92. D'altro canto, la finestra temporale indicata da TIM consente agli operatori interessati di potere aderire al piano anche successivamente alla dichiarata realizzazione del Progetto (2026), limitatamente alla presenza di una capacità residua di infrastruttura disponibile e a prezzi che riflettano il minor rischio incorso dai coinvestitori. Prolungare, l'adesione per un periodo di 3 anni dalla data della presunta realizzazione del Progetto appare ragionevole, considerati i possibili ritardi nella realizzazione e la necessità di mantenere l'offerta quanto più possibile aperta ai fini del coinvestimento.

Partecipazione tramite Joint Venture

93. Ai sensi delle Linee Guida BEREC, come sottolineato in precedenza, deve esserci la possibilità per qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche di aderire al coinvestimento in qualsiasi momento durante il ciclo di vita della rete. L'offerta non deve dunque contenere alcuna data limite durante il ciclo di vita che limiti la validità



dell'offerta. Inoltre, per assicurare un accesso effettivo all'offerta di coinvestimento quest'ultima deve prevedere termini e condizioni sufficientemente chiari e precisi che devono essere offerte, su basi eque, non discriminatorie e trasparenti.

- 94. Tuttavia, il BEREC afferma che, in caso di *joint venture*, aderire all'impresa comune o aumentare la rispettiva partecipazione già posseduta da un coinvestitore può essere potenzialmente complesso. Dunque, a causa delle ampie negoziazioni necessarie tra potenziali coinvestitori prima della conclusione di un contratto di *joint venture*, potrebbe essere ragionevole che l'offerta di coinvestimento includa date limite specifiche dopo le quali un ingresso tardivo nella *joint venture* di per sé non necessita di essere garantito con le stesse condizioni o lo stesso modello di partecipazione. Tuttavia, in tal caso, è necessario mettere in atto un meccanismo aggiuntivo per garantire l'effettiva apertura dell'offerta di coinvestimento, ad es. combinando il modello di *joint venture* con un modello di accesso *one way access*. ¹⁶
- 95. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche con riferimento al modello di partecipazione tramite *joint venture*, l'Offerta sia conforme all'art. 76, comma 1, lett. a), in quanto il periodo limite di un anno per l'adesione a FiberCop si giustifica con la complessità delle negoziazioni per l'adesione alla società, per la natura di tale veicolo del coinvestimento e in considerazione della presenza nell'Offerta ai fini del coinvestimento degli accordi *one way access* che possono stipularsi per un periodo di 10 anni. Per quanto riguarda invece l'adesione alle eventuali future *joint ventures* locali, l'Autorità valuterà caso per caso quando saranno eventualmente costituite in conformità agli impegni di cui al presente procedimento e notificate ai sensi dell'art. 76 CCEE.

Dimensionamento CRO, soglie di adesione e accessi P2P

- 96. Nella comunicazione delle conclusioni preliminari, l'Autorità aveva richiesto a TIM di includere nell'Offerta anche servizi tipici per operatori di tipo affari che usano connessioni P2P e di modificare il limite dei due *splitter* per operatore, tutto ciò al fine di garantire un'effettiva apertura dell'Offerta a tutti gli operatori interessati, anche quelli attivi nel segmento di mercato *business* e quelli di piccole dimensioni.
- 97. Sempre al fine di garantire un'effettiva apertura a tutti dell'offerta, l'Autorità aveva riscontrato altresì che l'offerta originaria non prevedeva una sufficiente granularità in merito alle tipologie di soglie di adesione e, con riferimento alla soglia geografica minima dell'intero Comune (presenza in tutti i CRO del Comune), aveva evidenziato che la stessa non era appropriata per favorire l'entrata di operatori di minori dimensioni e nuovi entranti e inoltre non teneva in considerazione la presenza di reti FTTH già esistenti in alcuni Comuni. L'Autorità aveva dunque richiesto l'eliminazione della soglia geografica di un intero Comune in generale o nel caso di comuni di maggiori dimensioni.

¹⁶ Cfr. Linee guida BEREC, paragrafi 42 e 43.



98. L'Autorità valuta positivamente le integrazioni fatte da TIM sui punti sopra richiamati che, come illustrato nel dettaglio al paragrafo successivo a cui si rimanda, introducono nell'offerta, per la modalità di accesso al CRO in IRU, un fattore aggiuntivo di *splitting* (pari a 1:16), estendono gli impegni ai servizi utilizzati dagli operatori che servono la clientela di tipo affari, che utilizzano connessioni *Point-To-Point* (P2P) e riducono la soglia minima geografica.

4.3. Art. 76, comma 1, lett. b) – Competizione effettiva tra coinvestitori

- b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:
 - i. **condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie** che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
 - ii. **flessibilità** in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
 - iii. la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e
 - iv. la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;
- 99. L'Autorità ritiene che l'Offerta come modificata a valle del *market test* di cui alla delibera n. 110/21/CONS sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b, CCEE in quanto le previsioni della stessa e, conseguentemente gli Impegni assunti da TIM, consentono a tutti i coinvestitori di competere efficacemente e in modo sostenibile nel lungo termine nei mercati a valle in cui TIM è attiva, secondo le modalità indicate dall'art. 76 (alle lett. i-iv), per le ragioni che si illustrano di seguito.
 - i. condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

100.In relazione al requisito di cui **all'art. 76, lett. b, punto i)** secondo cui l'Offerta deve prevedere "condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento", si osserva preliminarmente che il soddisfacimento di questo criterio implica che il coinvestitore deve poter avere accesso a tutta la capacità/prestazioni della rete oggetto del coinvestimento, incluso la possibilità di fornire a sua volta accesso (all'ingrosso e al dettaglio) senza restrizioni da parte dell'operatore SMP, in modo da poter competere efficacemente con l'operatore SMP



nel mercato a valle. Al riguardo le linee guida del BEREC specificano che i termini dell'offerta di coinvestimento dovrebbero consentire agli altri coinvestitori di avere accesso alla piena capacità potenziale della nuova rete ad altissima capacità e che l'accesso concesso può – all'occorrenza – essere limitato solo da determinate circostanze (tecniche) che interessano allo stesso modo tutti i coinvestitori, compreso l'operatore SMP.¹⁷ Il BEREC chiarisce inoltre che l'accesso alla rete è limitato dalla "misura in cui la rete è soggetta al coinvestimento", e che quindi gli elementi della rete non oggetto del coinvestimento non sono coperte da questo requisito e non devono essere dunque rese accessibili nell'ambito dell'offerta di coinvestimento. Il BEREC aggiunge che l'accesso può essere limitato indipendentemente dal livello di rischio che un singolo coinvestitore si assume e dal modello di coinvestimento prescelto.¹⁸

101. Tanto premesso si osserva, in primo luogo, che alcune modifiche introdotte da TIM nell'Offerta in risposta alle valutazioni e richieste dell'Autorità effettuate a valle del *market test*, nella comunicazione delle conclusioni preliminari del 27 agosto 2021 e nella successiva lettera del 22 novembre 2021, hanno eliminato i limiti inizialmente riscontrati nell'Offerta originaria (dai partecipanti al *market test* e dall'Autorità) in relazione all'*accesso all'intera capacità della rete*, che non erano stati ritenuti pienamente giustificati, quali quelli concernenti il dimensionamento del CRO e degli *splitter* e le soglie di adesione.

Dimensionamento CRO e degli splitter

102.Si fa riferimento in particolare alle previsioni contenute nell'Offerta originaria in relazione alle modalità di accesso al CRO in IRU, in cui si prevedeva che "Ciascun co-investitore potrà richiedere, inizialmente, al massimo 2 splitter primari per ciascun CRO; l'eventuale richiesta di ulteriori splitter primari, aggiuntivi ai primi due, da parte di uno stesso coinvestitore, dovrà essere sottoposta a verifica di fattibilità. L'attribuzione degli splitter in IRU seguirà il principio di "first come first served" 19.

103.Al riguardo, nella comunicazione delle conclusioni preliminari, l'Autorità ha richiesto a TIM, al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza infrastrutturale, di apportare modifiche alle **dimensioni dei CRO** (efficientamento/maggiori dimensioni) e degli *splitter*, prevedendo in particolare **un incremento del limite dei due** *splitter* per operatore all'interno del CRO, contenuto inizialmente nell'Offerta. Inoltre, al fine di abbassare le barriere all'entrata e di favorire la partecipazione all'offerta di co-investimento anche da parte di operatori di piccole dimensioni o di nuovi entranti, si è richiesto di introdurre – ove tecnicamente possibile – **un fattore di** *splitting* **inferiore**, in aggiunta a quello previsto nella proposta originaria (1:64). In linea con quanto sottolineato dall'AGCM nel parere reso alle suddette conclusioni preliminari dell'Autorità, si evidenzia che il dimensionamento degli armadi è un elemento

33

¹⁷ Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafi 84 e 85.

¹⁸ Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafi 86, 88 e 89.

¹⁹ Cfr. pag. 13 dell'Offerta originaria (Allegato B della delibera n. 110/21/CONS).



essenziale per lo sviluppo della concorrenza infrastrutturale ed è dunque essenziale che la dimensione degli armadi sia in grado di permettere la colocazione degli *splitter* di molteplici operatori e, quindi, di consentire l'accesso passivo alla rete secondaria di FiberCop da parte di un numero cospicuo di operatori alternativi.

104.Ciò detto si osserva che l'Offerta- come modificata da TIM a valle del market test e delle richieste dell'Autorità -prevede, per la modalità di accesso al CRO in IRU, un fattore aggiuntivo di splitting (pari a 1:16) e la soglia tecnica relativa alla modalità "IRU capacitivo" prevede, inter alia, almeno un modulo da 16 per ciascun CRO. Inoltre, nelle aree in cui gli impianti non sono stati ancora realizzati, l'Offerta prevede (paragrafo 4.2) l'impegno di TIM a valutare con la massima disponibilità le richieste di eventuali co-investitori con esigenze particolari in relazione alla dimensione del CRO e al numero di splitter primari richiesti. TIM si impegna ad esaminare tali richieste sulla base della fattibilità tecnica e dei relativi costi incrementali e che l'esito di tali verifiche sarà condiviso con il co-investitore richiedente. Inoltre, TIM si impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop valuti la riduzione del numero degli armadi ottici previsti dall'attuale piano di copertura nelle aree meno densamente popolate (aree "grigie"), laddove tale modifica risulti economicamente e tecnicamente conveniente. Ciò aumenterebbe il numero di UIT medie coperte da ciascun CRO in tali aree e, di conseguenza, ridurrebbe i costi sostenuti dai co-investitori per connettersi a tali armadi e aumenterebbe le potenzialità commerciali aperte dall'accesso a ciascun singolo armadio.

Soglie di adesione al coinvestimento

105.In relazione alle soglie di adesione – geografiche e tecniche – previste dall'Offerta per ciascuna modalità di accordo strutturale di acquisto (accesso al CRO in IRU, IRU Capacitivo, *pay per use* con minimi garantiti sia per semiGPON sia per collegamenti P2P) si osserva quanto segue.

106.Concordando con quanto osservato da alcuni operatori nell'ambito del *market test*, l'Autorità aveva riscontrato che l'offerta originaria non prevedeva una sufficiente granularità in merito alle suddette tipologie di soglie. Con riferimento alla soglia geografica, la definizione dell'intero Comune come soglia minima (presenza in tutti i CRO del Comune) risultava infatti non appropriata per favorire l'entrata di operatori di minori dimensioni e nuovi entranti e inoltre non teneva in considerazione la presenza di reti FTTH già esistenti in alcuni Comuni.

107.Con riferimento, invece alle soglie tecniche minime di adesione, le soglie previste nell'Offerta originaria (nella modalità *pay per use* con minimi garantiti, numero di accessi pari ad almeno il 10% delle UIT coperte nell'insieme dei Comuni (o frazioni dei grandi Comuni) prescelti, tranne che per gli operatori con una quota di mercato *retail* degli accessi a banda larga ed ultra larga a livello nazionale minore del 5%) presentavano alcune criticità concorrenziali in quanto, limitando l'accesso all'offerta a soli ipotetici operatori che dispongono di una *customer base* ampia rischiavano di porre un freno allo sviluppo di una piena competizione infrastrutturale.



108.Per le suddette considerazioni l'Autorità, nella comunicazione delle conclusioni preliminari, ha richiesto a TIM l'eliminazione della soglia geografica di un intero Comune in generale o per i Comuni di maggiori dimensioni, nonché la previsione di una maggiore granularità delle soglie tecniche (minimi garantiti non discriminatori rispetto alla dimensione dell'operatore) e di una differenziazione dei prezzi a seconda delle soglie di ingresso.

109.Nell'Offerta, come modificata a valle del *market test*, TIM ha rimodulato le soglie ampliando la flessibilità di **adesione su base geografica** per le diverse modalità di co-investimento come di seguito delineato:

- a) nel caso di adesione basata sull'accesso al CRO in IRU (e su eventuale IRU capacitivo), si passa da una soglia "comunale" ad una soglia per "area di centrale", in linea con l'accordo di co-investimento sottoscritto con Iliad e con il corrispondente impegno sottoposto ad AGCM nell'ambito del procedimento I850;
- b) nel caso di adesione basata su acquisto di semiGPON con "minimi garantiti", la dimensione minima, in termini di UIT, dei Comuni maggiori per i quali TIM/FiberCop si riserva di sottoscrivere accordi in deroga al vincolo dell'intera copertura comunale si riduce dalle 75.000 UIT previste inizialmente nell'Offerta a 50.000 UIT.

110.Per quanto concerne la richiesta di prevedere una maggiore granularità delle **soglie tecniche** di adesione, TIM ha introdotto le seguenti modifiche alle soglie:

- a) nel caso di adesione basata sull'accesso al CRO in IRU, come precedentemente illustrato in aggiunta al profilo base che assicura al co-investitore la potenzialità commerciale di richiedere fino a 64 linee di accesso nel periodo di durata dell'IRU l'Offerta prevede un nuovo profilo «entry level» di accesso al CRO in IRU a 20 anni che consente di acquisire fino a 16 clienti (tramite uno splitter primario e un solo splitter secondario) al prezzo di 1.400 Euro, in linea con il corrispondente impegno sottoposto ad AGCM nell'ambito del procedimento I850 e con il contratto di co-investimento sottoscritto con Iliad;
- b) nel caso di adesione basata sui "minimi garantiti", è stata prevista una **riduzione dal 10% all'8% delle UIT** coperte nell'insieme dei Comuni (o frazioni dei grandi comuni) prescelti dal co-investitore del minimo *commitment* di acquisto di accessi Semi-GPON in "*pay-per-use*".
- 111. Per la modalità di adesione attraverso accordi di acquisto di collegamenti P2P che TIM ha inserito nella nuova Offerta si prevede un impegno del coinvestitori ad acquistare un minimo garantito di collegamenti P2P pari ad almeno lo 0.2% delle UIT coperte da FiberCop nei Comuni selezionati dal coinvestitore. Tale soglia appare ragionevole e tale da assicurare sufficiente flessibilità per gli operatori interessati.



Prezzi

112.Come anche indicato dal BEREC nelle Linee guida, i termini economici per l'accesso al coinvestimento e la corrispondente struttura dei prezzi dei servizi di accesso alla rete sono elementi dell'Offerta di particolare importanza per la capacità dei coinvestitori di competere in modo efficace e sostenibile a lungo termine. Il BEREC osserva che, indipendentemente dal tipo di modello di coinvestimento, le ANR dovrebbero valutare se le eventuali differenze proposte nei termini offerti ai vari coinvestitori si basano su ragionevoli motivi economici e, ove applicabile, sullo specifico livello di rischio assunto.²⁰

113.Con specifico riferimento ai modelli di coinvestimento di tipo *one way access* (che costituiscono il principale modello di coinvestimento previsto nell'Offerta di TIM) il BEREC – osservando che in tal caso i termini economici sono determinati principalmente dai prezzi all'ingrosso effettivi che i co-investitori devono pagare per rifornire gli utenti finali utilizzando la rete dell'operatore SMP – evidenzia che l'offerta di coinvestimento potrebbe includere condizioni che differenziano i prezzi all'ingrosso a seconda dello specifico livello di rischio assunto, ad esempio in base all'impegno di acquisto assunto (volumi minimi garantiti) o in base al momento di adesione al Progetto.²¹

114. Tanto premesso, si osserva che, l'Offerta di TIM – come modificata a valle del *market test* – consente ai potenziali co-investitori di partecipare al Progetto attraverso le quattro distinte modalità di accordo di tipo *one way access*, alle seguenti condizioni economiche:

- Acquisto accessi semiGPON in pay per use con minimi garantiti: 1'Operatore che aderisce nel corso del 2021 e nei primi sei mesi del 2022²² paga il prezzo del servizio semi-GPON in modalità pay-per-use di 8,5€ su base mensile per ogni linea attivata (il canone aumenta progressivamente per le adesioni negli anni successivi), impegnandosi con i minimi garantiti da acquistare, sui Comuni prescelti, nell'arco di 10 anni. Gli eventuali co-investitori che richiedessero di aderire successivamente al primo semestre 2022 e fino al termine delle realizzazioni (2030), dovranno quindi sostenere un prezzo via via più alto con il passare degli anni, rispetto agli investitori iniziali.

²⁰ Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafi 79.

²¹ Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafi 73 e 74.

²² Nell'Offerta TIM afferma che "in considerazione dei tempi intercorsi tra la pubblicazione dell'offerta iniziale di co-investimento, in data 29 gennaio 2021, e la conclusione del procedimento di approvazione del co-investimento ai sensi degli artt. 76 e 79 CCEE da parte dell'Autorità, le medesime condizioni e gli stessi prezzi previsti per l'adesione nell'anno 2021 verranno applicati anche ai co-investitori che sottoscrivano l'accordo di co-investimento entro il 30 giugno 2022".



I prezzi previsti dall'offerta di co-investimento si applicheranno agli accessi che concorrono al minimo garantito con un meccanismo di "tolleranza" rispetto al minimo garantito annuo nell'intero periodo di dieci anni dall'adesione.

In particolare, per gli acquisti eccedenti la soglia di tolleranza in una percentuale compresa fra il 115% ed il 130% del minimo garantito annuo, il prezzo applicabile sarà pari a quello applicato al co-investitore in funzione dell'anno della sua adesione, aumentato del 5%. Per gli acquisti eccedenti il 130% del minimo garantito annuo, saranno applicati i prezzi previsti per i non-co-investitori.

Per i soli co-investitori che si impegnano per minimi garantiti pari o superiori all'8% del totale delle UIT coperte dal piano FiberCop nell'insieme dei comuni rientranti nella presente offerta di co-investimento, in considerazione del maggior rischio assunto, si applicheranno le seguenti soglie di tolleranza:

- (i) per gli accessi compresi tra il 100% e il 135% del minimo garantito annuo si continuerà a corrispondere il prezzo di co-investimento previsto dai rispettivi contratti in base all'anno di adesione;
- (ii) per gli accessi compresi tra il 135% e il 150% del minimo garantito annuo si corrisponderà il prezzo di co-investimento di cui al punto (i) maggiorato del 5%;
- (iii) per gli accessi eccedenti il 150% del minimo garantito annuo si corrisponderà il prezzo per i non co-investitori).
- -IRU al CRO (profilo base 1:64): l'Operatore paga un corrispettivo per i diritti di uso di 20 anni di uno splitter primario e quattro splitter secondari al CRO (64 linee gestibili) pari a 3.500€, a cui si aggiunge senza minimi di acquisto il canone mensile degli accessi Semi-GPON, che seguirà il prezzo "pay per use" previsto per l'anno di adesione al co-investimento.
- -IRU al CRO (profilo *entry level* 1:64): l'Operatore paga un corrispettivo per i diritti di uso di 20 anni di uno *splitter* primario ed un solo *splitter* secondario al CRO (16 linee gestibili) pari a 1.400€, a cui si aggiunge − senza minimi di acquisto − il canone mensile degli accessi Semi-GPON, che seguirà il prezzo "pay per use" previsto per l'anno di adesione al co-investimento;
- -IRU capacitivo: l'Operatore paga un corrispettivo per i diritti di uso di 20 anni di un certo numero di linee assegnate (semi-GPON, almeno 1 blocco da 16) pari a un minimo di 25.070€ fino al primo semestre 2022 (il canone aumenta progressivamente per le adesioni negli anni successivi).
- -Accesso collegamenti P2P: l'Operatore che aderisce nel corso del 2021 e nei primi sei mesi del 2022 paga il prezzo del servizio in modalità pay-per-use di



39,10€ (2FO) o **33,90**€ (1 FO) su base mensile per ogni linea attivata (il canone aumenta progressivamente per le adesioni negli anni successivi), impegnandosi con i minimi garantiti (0,2% delle UIT di FiberCop) da acquistare, sui Comuni prescelti, nell'arco di 10 anni. Analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di co-investimento, si prevede un prezzo di adesione crescente al passare degli anni per riflettere il minor livello di rischio sostenuto dai co-investitori con il procedere della realizzazione della rete e lo sviluppo del mercato dei servizi in fibra.

115.In tutti i casi sopra rappresentati (ad eccezione dei collegamenti P2P), l'Operatore paga i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione delle linee, pari rispettivamente a **70**€ e **20**€ nel caso di adesione al primo anno (i valori aumentano progressivamente per le adesioni negli anni successivi).

116.Invece, per gli operatori non coinvestitori è prevista la disponibilità della semi-GPON solo a partire dal 2026 ad un prezzo *pay per use* senza minimi garantiti di **10,40€** su base mensile per ogni linea attivata.

117.Nella struttura di prezzi sopra rappresentata, il valore del canone mensile del servizio semi-GPON previsto per chi aderisce fino al primo semestre 2022, pari a 8,5€, rappresenta dunque un prezzo *pivot* rispetto al quale vengono stabiliti tutti gli altri prezzi. L'Autorità ha svolto l'analisi dei prezzi proposti da TIM al fine di verificarne la sostenibilità economica e gli effetti sull'assetto competitivo − in linea con quanto previsto dall'art. 76, comma 1 − partendo dall'esame del valore di tale canone per poi proseguire con l'analisi delle altre componenti di prezzo.

118.Per poter effettuare la suddetta analisi dei livelli di prezzo proposti da TIM, a valle del *market test*, l'Autorità ha richiesto a TIM ulteriori informazioni ed elementi aggiuntivi in relazione alla modalità di determinazione dei costi di accesso proposti da TIM ed ai volumi sottostanti ai prezzi proposti in IRU e *pay per use*. Ciò al fine di poter verificare la congruenza, da un punto di vista economico, tra i differenti modelli di coinvestimento, nonché la relativa sostenibilità economica ed i connessi effetti competitivi. Sono stati altresì richiesti a TIM chiarimenti sulle relazioni di costo tra i servizi a monte (minitubi e fibra spenta) e quelli a valle oggetto di coinvestimento (semiGPON). L'Autorità ha richiesto inoltre di rendere trasparente in anticipo nell'Offerta il margine tra i prezzi di accesso dei co-investitori e quelli dei non co-investitori, sia con riferimento ai nuovi servizi di accesso al CRO e SemiGPON, sia in relazione al rapporto tra servizi esistenti (es, VULA FTTH, servizi passivi in secondaria) e i nuovi servizi di cui all'Offerta (semiGPON). Infine, l'Autorità ha richiesto di fornire maggiori dettagli (tecnici ed economici) relativi ai servizi accessori al servizio SemiGPON (ad esempio sui servizi di co-locazione).

119.Sulla base delle informazioni fornite da TIM, l'Autorità ha svolto un'analisi della capacità del sistema di prezzi previsto nell'Offerta al fine di consentire ai coinvestitori di competere in modo efficace e sostenibile nel lungo periodo sui mercati a valle. Nell'ambito di tale analisi, l'Autorità – dopo aver constatato l'applicazione a tutti i co-investitori di condizioni equivalenti per l'accesso ai servizi chiave della nuova rete



in fibra (incardinate sul prezzo *pivot* del canone di accesso mensile alla semi-GPON in *pay-per-use* fissato a 8,5 €/mese per adesioni al co-investimento intervenute fino al primo semestre 2022) – ha esaminato l'origine delle differenze rispetto al prezzo per i non co-investitori e ne ha verificato le relazioni con i corrispondenti elementi di costo del modello di costo di tipo *Bottom up Long Run Incremental Cost* (BULRIC) alla base della vigente analisi di mercato (delibera n. 348/19/CONS).

120.Inoltre, l'Autorità ha analizzato la significatività economica del valore dell'IRU per l'accesso al CRO e capacitivo, al fine di verificare che i livelli di prezzo previsti siano tali da rappresentare un'alternativa effettiva e vantaggiosa, per determinate tipologie di operatori, rispetto all'adesione al co-investimento nella modalità basata sui "minimi garantiti", contribuendo così ad ampliare il bacino potenziale dei co-investitori.

121.Infine, l'Autorità, sulla base delle informazioni fornite da TIM, ha svolto un'analisi della capacità del sistema di prezzi dei servizi P2P previsto nell'Offerta al fine di consentire ai coinvestitori di competere in modo efficace e sostenibile nel lungo periodo sui mercati a valle. Si è verificata in sostanza la coerenza dei prezzi proposti da TIM con la metodologia di costo adottata dall'Autorità con delibera n. 105/21/CIR (Approvazione, per gli anni 2019 e 2020, delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata), con riferimento al costo del segmento c.d. "drop" della catena impiantistica dei servizi regolamentati di terminating, maggiormente assimilabile al servizio P2P previsto nell'offerta di TIM.

122. Alla luce dell'analisi svolta, l'Autorità valuta che – da un lato – il sistema di prezzi garantisce ai coinvestitori un adeguato premio di rischio sugli investimenti, strutturato adeguatamente in modo decrescente in funzione del momento (anno) di adesione al progetto al fine di riflettere proporzionatamente il maggior rischio che si assumono gli operatori che aderiscono nella fase iniziale del Progetto rispetto a chi subentra successivamente. Dall'altro lato, l'Autorità ha verificato che il sistema dei prezzi proposto si mantiene in linea con i valori di costo di riferimento desumibili dal modello BULRIC adottato nell'ultima analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS e con il modello di costo di cui alla delibera n. 105/21/CIR (con specifico riferimento ai servizi P2P).

Non discriminazione

123. Come rilevato anche da alcuni operatori nell'ambito del *market test*, l'Offerta originaria di TIM presentava alcune incertezze in merito alle condizioni previste per le varie tipologie di coinvestitori che non consentivano di verificare pienamente la rispondenza dell'Offerta di TIM al principio di non discriminazione previsto dall'art. 76 CCEE.

124.Al riguardo va preliminarmente specificato – come indicato anche nelle Linee guida BEREC – che, in tale ambito, in cui vi è la compresenza di una pluralità di attori diversi (coinvestitori con differente livello di partecipazione al Progetto di coinvestimento e non coinvestitori) si possono giustificare differenti condizioni di offerta applicate alle varie tipologie di operatori, in funzione del differente livello di



rischio (quota del rischio totale) sostenuto dai coinvestitori (esempio a seconda dei diversi tipi o livelli di partecipazione o dei diversi momenti di entrata nel Progetto). Il BEREC specifica, tuttavia, che le variazioni dei termini offerti – pur essendo in taluni casi giustificate, e persino necessarie – dovrebbero sempre essere basate su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili.²³

125. Tanto premesso, si evidenzia che l'Offerta originaria sottoposta a *market test* non chiariva in maniera inequivocabile le (eventuali) differenti condizioni previste per le seguenti differenti tipologie di coinvestitori, nonché le connesse motivazioni sottostanti: i) soci di FiberCop; ii) operatori non partecipanti al capitale di FiberCop (non soci); ii) coinvestitori di medie e grandi dimensioni iii) coinvestitori di piccole dimensioni o nuovi entranti o ancora iv) operatori attivi nel segmento *business*.

126.In particolare, come anche sollevato da alcuni operatori nell'ambito del *market test*, l'Offerta originaria presentava i seguenti elementi di apparente discriminazione, non giustificata da criteri oggettivi:

- a) trattamento differenziato riservato a un operatore socio di FiberCop (Fastweb) rispetto agli altri coinvestitori, in termini di diverso livello della soglia di tolleranza²⁴ prevista nella modalità di co-investimento "pay-per-use", rispetto al "minimo garantito";
- b) assenza nell'Offerta di una sufficiente granularità delle soglie minime di adesione (geografiche e tecniche) che discriminerebbe gli operatori di piccole dimensioni o i nuovi entranti;
- c) **assenza nell'Offerta** di impegni relativi alla fornitura di **servizi specifici per le imprese che servono la clientela** *business* (es. collegamenti punto-punto per la clientela *business*) che discriminerebbe gli operatori che operano in tale segmento del mercato *retail*;
- d) assenza di chiare garanzie di applicazione del modello di equivalence of input (EoI) per la fornitura dei servizi semi-GPON ossia per la fornitura da parte di FiberCop di tali servizi agli OAO e a TIM agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione.

127.L'Autorità, pertanto, a valle del *market test* ha richiesto, in generale, a TIM - in quanto operatore SMP nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa - di impegnarsi a non porre in essere condotte discriminatorie rispetto alle condizioni

²³ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafo 56.

²⁴ Ossia del livello di soglia, che indica la massima percentuale in eccesso rispetto al minimo garantito per il quale si è impegnato il co-investitore fino al raggiungimento della quale continuano ad applicarsi i prezzi dell'Offerta di co-investimento; superata tale soglia di tolleranza, si applicano, invece, i prezzi previsti per i non co-investitori.



tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso alla rete oggetto di coinvestimento, seppur nel rispetto dei principi della condivisione del rischio di investimento, laddove consentono differenziazioni dei prezzi e dei tempi di accesso tra co-investitori e non, e tra i vari coinvestitori, che riflettono, secondo criteri oggettivi e trasparenti, il diverso livello di rischio assunto.

128. In particolare, l'Autorità ha richiesto innanzitutto a TIM di chiarire inequivocabilmente che le condizioni di accesso all'infrastruttura di FiberCop, che saranno approvate dall'Autorità, saranno applicate indiscriminatamente sia ai soci di FiberCop (inclusa Fastweb) che agli altri coinvestitori; l'Autorità ha chiesto dunque di riformulare in tal senso l'Offerta originaria in quanto il trattamento differenziato per il socio di FiberCop (Fastweb) rispetto agli altri coinvestitori non appariva infatti giustificato dal differente livello di rischio assunto nel progetto di coinvestimento, derivante - secondo TIM - essenzialmente dai conferimenti in FiberCop di asset e infrastrutture detenute da FF. L'Autorità ribadisce, a tale proposito, che la società FiberCop è il veicolo del coinvestimento ma che la partecipazione azionaria o conferimento di asset in tale società non fa parte del coinvestimento in sé. In particolare, il socio di FiberCop (Fastweb) condivide il rischio di impresa con TIM e KKR e, per contro, gode degli utili di FiberCop. Fastweb partecipa, invece, al rischio del coinvestimento tramite l'MSA, dunque tramite un contratto di acquisto one way access, al pari degli altri coinvestitori. Condizioni di accesso diverse (soglia di tolleranza più alta) rispetto a quelle previste dall'Offerta generale non appaiono giustificate in quanto il rischio del coinvestimento è pari a quello di altri analoghi coinvestitori.

129. Inoltre, sempre al fine di garantire pienamente il principio di non discriminazione, l'Autorità ha richiesto a TIM di introdurre nell'offerta: i) una maggiore granularità delle soglie minime di adesione (tecniche e geografiche); ii) l'estensione degli impegni di coinvestimento anche ai servizi richiesti tipicamente dagli operatori attivi nel segmento di mercato di tipo affari che usano connessioni P2P, iii) garanzie di applicazione del modello di EoI per la fornitura dei servizi di semi-GPON; iv) la creazione di un apposito organismo di vigilanza indipendente da TIM e FiberCop, volto a coadiuvare l'Autorità nella verifica del rispetto degli impegni sul coinvestimento.

130. L'Autorità ritiene che l'Offerta così come modificata a valle del *market test* superi le criticità originariamente riscontrate in tema di non discriminazione, in quanto, in primo luogo, con riferimento alle **soglie di tolleranza**, l'Offerta prevede ora un meccanismo di soglie differenti che riflettono il diverso livello di rischio assunto dai coinvestitori. Infatti, un differente livello di soglia si applica per i coinvestitori che si impegnano per minimi garantiti pari o superiori all'8% del totale delle UIT coperte dal piano FiberCop. La soglia di tolleranza, dunque, da applicare al socio Fastweb deve rispettare i criteri indicati dall'Offerta per tutti i coinvestitori, essendo unicamente legato al livello di rischio del coinvestimento assunto da ogni singolo operatore e non dalla partecipazione azionaria o conferimento di asset in FiberCop.

131. In secondo luogo, a valle delle modifiche ed integrazioni apportate da TIM, come descritto in precedenza, TIM ha rimodulato le **soglie minime di adesione**, sia



geografiche sia tecniche. TIM ha ampliato, infatti, la flessibilità di adesione su base geografica per le diverse modalità di co-investimento passando, nel caso della modalità di accesso al CRO in IRU (come per l'IRU capacitivo), da una soglia "comunale" ad una soglia per "area di centrale". Invece, nel caso di adesione basata sui "minimi garantiti", la dimensione minima, in termini di UIT, dei Comuni maggiori per i quali TIM/FiberCop si riserva di sottoscrivere accordi in deroga al vincolo dell'intera copertura comunale si riduce dalle 75.000 UIT previste inizialmente nell'Offerta a 50.000 UIT. In aggiunta, TIM ha introdotto una maggiore granularità per le soglie tecniche: prevedendo - per la modalità di accesso al CRO in IRU - come precedentemente illustrato – in aggiunta al profilo base (che assicura al co-investitore la potenzialità commerciale di richiedere fino a 64 linee di accesso nel periodo di durata dell'IRU) un nuovo profilo «entry level» di accesso al CRO in IRU a 20 anni che consente di acquisire fino a 16 clienti (tramite uno splitter primario e un solo splitter secondario). Infine, nel caso di adesione basata sui "minimi garantiti", TIM ha ridotto la soglia tecnica minima dal 10% all'8% delle UIT coperte da FiberCop da acquistare in un periodo di dieci anni dall'anno di adesione nei Comuni selezionati dal co-investitore come aree geografiche oggetto del co-investimento.

- 132. In terzo luogo, l'offerta integrata estende il co-investimento anche ai servizi di tipo affari che utilizzano **connessioni** *Point-To-Point* (**P2P**). TIM ha infatti integrato l'Offerta di co-investimento su rete in fibra di FiberCop con le connessioni P2P da erogare presso l'armadio ottico (CRO/CNO) al fine di consentire la partecipazione al co-investimento anche agli operatori attivi nei segmenti di clientela finale affari che utilizzano servizi basati su questa tipologia di collegamenti.
- 133. Tale specifico ulteriore meccanismo di adesione prevede soglie di *commitment* necessariamente diverse da quelle previste per il *mass market*, in considerazione dei diversi volumi in gioco, con una corrispondente griglia di prezzi per i co-investitori che aderiscano nei diversi anni del periodo 2021-2030.
- 134.In quarto luogo, si evidenzia che l'Offerta come modificata ed integrata a valle del *market test* specifica chiaramente che FiberCop, fornirà garanzie di EoI nella fornitura di servizi Semi-GPON, in coerenza con il regime complessivo di non discriminazione ed *equivalence* sui servizi di accesso che sarà definito dall'Autorità nell'analisi coordinata dei mercati dell'accesso da essa avviata con la delibera n. 637/20/CONS in considerazione della separazione legale tra FiberCop e TIM.
- 135.Da ultimo, l'Offerta modificata prevede che TIM istituirà, altresì, un Organismo di Vigilanza dotato di adeguate garanzie di indipendenza da TIM e Fibercop, che sarà incaricato di coadiuvare l'Autorità nelle attività di verifica del rispetto degli impegni di co-investimento. La composizione, la *governance*, il mandato e le attività di tale organo di controllo saranno definiti dall'Autorità, d'intesa con TIM, tenendo conto dell'evoluzione del quadro regolamentare in materia di non discriminazione ed *equivalence* (incluse le previsioni riguardanti l'Organismo di Vigilanza introdotto dalla delibera n. 718/08/CONS), all'esito dell'analisi coordinata dei mercati dell'accesso avviata dall'Autorità con la delibera n. 637/20/CONS.



136. In conclusione, per l'insieme delle ragioni illustrate, si ritiene che l'Offerta preveda – in relazione a ciascun modello di coinvestimento previsto – condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che garantiscono a tutti i coinvestitori la possibilità di competere in modo efficace e sostenibile nel lungo termine, in quanto tutti i coinvestitori (compresa TIM), hanno analoghe condizioni (tecniche e/o economiche) di coinvestimento e conseguentemente analoghe possibilità accesso commercializzazione in considerazione della rispettiva quota di investimento assunta, nonché in relazione al momento di adesione al Progetto. Le variazioni delle condizioni offerte sono giustificate unicamente dal livello di rischio sostenuto dai diversi (potenziali) coinvestitori (ad esempio in termini di volumi minimi garantiti/estensione geografica dell'impegno assunto o momento di adesione al Progetto) e sono basate su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili.

ii. flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

137. Per quanto concerne il requisito di cui all'art. 76, lett. b, punto ii), secondo cui l'Offerta deve garantire flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore, le Linee guida del BEREC sottolineano l'importanza di bilanciare tale requisito con la necessità di incentivare l'impegno precoce e materiale per il progetto di coinvestimento, in modo che i benefici del coinvestimento in termini di condivisione di costi e dei rischi possano essere realizzati. In particolare, il BEREC osserva che la flessibilità in termini di valore della partecipazione di ciascun coinvestitore potrebbe essere ottenuta in vari modi, a seconda delle specifiche dell'accordo di coinvestimento: ad esempio, offrendo ai co-investitori la possibilità di impegnare più o meno capitale per una quota maggiore o minore del progetto o opzioni di acquisto in IRU per quantità diverse di capacità. In virtù di questa flessibilità, possono essere previste variazioni dei termini finanziari, a condizione come già illustrato in precedenza – che siano giustificate, trasparenti, non discriminatorie e prevedibili. Inoltre, il BEREC specifica che, in linea di principio, non dovrebbe essere impedito a piccoli fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica di partecipare al coinvestimento, ma che può essere ragionevole per l'operatore SMP fissare una quota minima di partecipazione per garantire una efficace gestione e governance del progetto e per gestire il livello dei propri rischi. In tal caso, il BEREC osserva che la quota minima non dovrebbe essere specificata in modo tale da impedire la partecipazione di imprese che altrimenti darebbero un contributo sostanziale positivo alla promozione di una concorrenza efficace e sostenibile a lungo termine in qualsiasi mercato a valle in cui è attiva l'impresa designata come avente SMP. Il BEREC evidenzia altresì che le imprese che si impegnano solo per una quota molto piccola non sopportano gran parte dei rischi rilevanti dell'investimento e quindi non dovrebbero ricevere lo stesso trattamento dei co-investitori che sopportano un rischio maggiore. Per quanto riguarda la flessibilità dei termini sui tempi di partecipazione, il BEREC specifica che l'offerta di coinvestimento può consentire a potenziali coinvestitori e imprese terze di aderire in diverse fasi del progetto di coinvestimento in quanto ulteriori coinvestitori possono emergere in diversi stadi dei lavori di



implementazione della rete, anche dopo l'inizio del progetto stesso, alle condizioni finanziarie che devono essere stabilite in modo tale da riflettere i diversi livelli di rischio accettati dai singoli co-investitori. Anche in tal caso, le condizioni per i coinvestitori che partecipano in momenti diversi devono soddisfare il requisito di cui al punto b (i) in modo tale che i termini dell'offerta di coinvestimento siano equi, ragionevoli e non discriminatori.²⁵

138. Tanto premesso si ritiene che l'Offerta, come modificata a valle del *market test*, sia conforme al requisito di cui all'art. 76 comma 1, lett. b, ii, per le seguenti motivazioni.

139. L'Offerta presenta una sufficiente granularità delle soglie di adesione che consente l'entrata nel Progetto anche di operatori di piccole dimensioni/nuovi entranti o, in generale, di operatori che vogliono partecipare al progetto assumendosi un basso livello di rischio; si richiama al riguardo nuovamente che – per la modalità di accesso al CRO in IRU – in aggiunta al profilo base (fattore di *splitting* 1:64) è previsto anche un profilo meno impegnativo (fattore di *splitting* 1:16); inoltre, nel caso di adesione basata sui "minimi garantiti", TIM ha ridotto la soglia tecnica minima di adesione dal 10% all'8% delle UIT coperte da FiberCop da acquistare in un periodo di dieci anni dall'anno di adesione nei Comuni selezionati dal co-investitore come aree geografiche oggetto del co-investimento.

140. Analogamente, per le soglie geografiche, come illustrato in precedenza, TIM ha ampliato la flessibilità di adesione su base geografica per le diverse modalità di co-investimento passando, nel caso della modalità di accesso al CRO in IRU (come per l'IRU capacitivo), da una soglia "comunale" ad una soglia per "area di centrale" e riducendo, nel caso di adesione basata sui "minimi garantiti", la dimensione minima, in termini di UIT, dei Comuni maggiori per i quali TIM/FiberCop si riserva di sottoscrivere accordi in deroga al vincolo dell'intera copertura comunale (dalle 75.000 UIT previste inizialmente nell'Offerta a 50.000 UIT).

141. In seguito, anche alla richiesta dell'Autorità effettuata successivamente al *market tes*t, come già illustrato in precedenza, TIM ha esteso la durata della finestra temporale utile per aderire al coinvestimento, per tutte le modalità previste dall'Offerta, portandola da 7 a 10 anni. Si ritiene ragionevole la previsione contenuta nell'Offerta secondo cui l'accoglimento delle richieste di adesione al co-investimento da parte di TIM resta subordinata alle necessarie valutazioni tecniche relative alla capacità residua dell'infrastruttura in relazione alle esigenze prevedibili dei coinvestitori che hanno già aderito e alle richieste di capacità dei nuovi co-investitori.

142. In conclusione, si ritiene che l'Offerta assicuri una adeguata flessibilità di adesione al Progetto consentendo ai co-investitori di scegliere di: (i) aderire al co-investimento in aree (comuni, frazioni di grandi comuni o aree di centrale, a seconda della modalità di co-investimento) di estensione geografica inferiore all'intero piano

²⁵ Cfr. Linee guida BEREC, paragrafi 92-97.



FiberCop e (ii) combinare l'utilizzo di servizi di co-investimento diversi in comuni diversi, fermo restando che nell'ambito di un medesimo comune non si possono combinare modalità di co-investimento diverse (IRU in accesso, IRU a capacità e minimo garantito).

143. Come previsto dalla norma del Codice ed in linea con le indicazioni del BEREC, l'Autorità ritiene che il sistema di prezzi previsto nell'Offerta rifletta adeguatamente – nel rispetto del principio di non discriminazione – il diverso grado di rischio assunto dai coinvestitori, a secondo del valore e dei tempi di adesione al progetto. Infatti, i co-investitori che aderiscono successivamente otterranno un *premium* decrescente, cioè pagheranno un prezzo via via più alto con il passare degli anni, rispetto agli investitori iniziali. Inoltre, si ritiene che il meccanismo dei minimi garantiti, per come impostato (con il meccanismo della soglia di tolleranza) appare in linea con quanto previsto dall'art. 76 CCEE e dal BEREC, in quanto è in grado di coniugare il requisito della *flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione* con la necessità di prevedere dei termini finanziari che riflettano lo specifico livello di rischio assunto dal co-investitore. Tale soglia di tolleranza stabilisce infatti che, per eventuali acquisti eccedenti la soglia prestabilita del numero complessivo di accessi minimo garantito annuo, all'investitore saranno applicati i medesimi prezzi previsti per gli operatori che non aderiscono al coinvestimento.

iii. la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e

144. Con specifico riferimento al requisito di cui all'art. 76, lett. b, punto iii), relativo alla possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro il BEREC chiarisce che tale previsione richiede che l'offerta di coinvestimento debba conferire la possibilità ai coinvestitori esistenti (dunque dopo l'adesione al Progetto) di aumentare il livello e/o la quota della loro partecipazione al coinvestimento e, in linea di principio, anche di diminuire la loro partecipazione, subordinatamente all'esistenza di un altro coinvestitore disposto ad acquistare la relativa quota o diritto di partecipazione. Il BEREC riconosce che tale requisito potrebbe sollevare problemi una volta che i diritti alla capacità della nuova VHCN saranno completamente assegnati, osservando che in tal caso i partecipanti che intendono aderire all'offerta di coinvestimento o aumentare la propria quota in un secondo momento possono farlo solo acquisendo diritti da chi già la detiene, attenuando così i diritti di questi ultimi coinvestitori. Al riguardo, il BEREC osservando che esistono vari approcci che si potrebbero adottare in tale scenario, comprese le disposizioni per la riallocazione della capacità – specifica che, nel valutare se l'offerta soddisfa tale requisito dell'articolo 76, e dunque nel valutare se l'approccio adottato è appropriato, le ANR devono tenere sempre presente l'obiettivo di consentire una concorrenza a lungo termine efficace e sostenibile a valle.²⁶

²⁶ Cfr. Linee Guida BEREC, paragrafi 98-102.



145. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che l'Offerta sia conforme al requisito in questione richiesto dall'art. 76. Infatti, si osserva, in primo luogo, che nel caso di adesione basata sui "minimi garantiti", l'Offerta prevede (paragrafo 5.1.) che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il coinvestitore ha la facoltà di incrementare il minimo garantito di uno o più degli anni successivi rispetto a quanto precedentemente definito, precisando che agli accessi incrementali rispetto al 115% o al 130% (a seconda dell'impegno minimo assunto dal coinvestitore) del precedente minimo garantito di ciascun anno verrà applicato il prezzo *pay-per-use* dell'accesso Semi-GPON in coinvestimento previsto per gli operatori che aderiscono al progetto nell'anno di richiesta dell'incremento.

146. Inoltre, l'Offerta – come integrata successivamente al *market test*, in risposta alle richieste dell'Autorità – prevede specifiche condizioni ed ipotesi di recesso dal contratto di coinvestimento e di risoluzione dello stesso (paragrafo 11). L'Offerta prevede altresì per i co-investitori la possibilità di trasferire impegni e diritti nascenti dal contratto di co-investimento a terzi nuovi co-investitori, previa verifica della loro affidabilità e solvibilità da parte di FiberCop.

iv. la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;

147. Si evidenzia che il requisito di cui all'art. 76, lett. b, punto iii), concernente la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento non assume notevole peso per l'Offerta di coinvestimento in esame, in quanto quest'ultima non prevede tra le forme di coinvestimento il modello di accesso reciproco (che implica la realizzazione coordinata della nuova rete da parte di più soggetti in aree geografiche separate).

148. Come indicato dal BEREC, infatti, i diritti reciproci rivestono particolare importanza nel modello di accesso reciproco, nell'ambito del quale, ad esempio, se i co-investitori sono individualmente e separatamente responsabili della realizzazione di parti specifiche della rete, dovrebbero essere concessi diritti reciproci di accesso all'infrastruttura coinvestita ai fini della fornitura di servizi a valle, compresi gli utenti finali, pur non escludendo tuttavia che i diritti reciproci possano essere rilevanti anche in altri modelli di coinvestimento.

149. Per quanto concerne l'Offerta in esame vi è un aspetto che riguarda sostanzialmente la previsione di diritti reciproci o comunque - per quanto possibile - simmetrici tra i coinvestitori che si ritiene di analizzare in questa sede. Si tratta del rilievo mosso da alcuni operatori durante il *market test* circa il fatto che l'offerta originaria non prevedeva alcun impegno a carico di FiberCop qualora gli impegni in termini di sviluppo di copertura e minimi garantiti (annuali e di periodo) non siano realizzati, a fronte invece dell'impegno finanziario che ciascun coinvestitore è tenuto a rispettare anche in caso di mancato raggiungimento del fatturato minimo annuo (volumi minimi) per il quale si è impegnato.



- 150. L'offerta originaria prevedeva infatti che qualora il co-investitore (in ciascuno degli anni oggetto del *commitment* in cui si verifichi tale eventualità) tenuto conto anche del meccanismo di *carry-over*, non riesca a rispettare l'impegno sul fatturato minimo annuo, dovrà comunque versare, entro la fine dello stesso anno, almeno il 90% del minimo garantito e, entro il 30 giugno dell'anno successivo, le eventuali somme necessarie per raggiungere il restante 10% del minimo garantito dell'anno precedente, non recuperate neanche attraverso il meccanismo di *carry-over*. Invece, nel caso ritardi di FiberCop nella realizzazione della rete, l'offerta originaria non prevedeva alcuna sorta di penale o misura riparatoria per i coinvestitori.
- 151. Nella comunicazione delle conclusioni preliminari, l'Autorità richiedeva a TIM di inserire nell'Offerta una **previsione di penalità in caso di ritardi nel** *roll out*.
- 152. Nella lettera del 2 novembre 2021, TIM evidenziava che la previsione di penali contrattuali non sarebbe compatibile con la logica di condivisione del rischio inerente al progetto di co-investimento. Tuttavia, TIM chiariva che gli schemi contrattuali elaborati da FiberCop e già sottoscritti da alcuni co-investitori prevedono appositi meccanismi compensativi che tutelano i co-investitori e assicurano un'equilibrata condivisione del rischio tra FiberCop e i co-investitori stessi.
- 153. Ciononostante, l'Offerta modificata e integrata prevede (al paragrafo 10) dei meccanismi compensativi che saranno differenziati in base al tipo di contratto di co-investimento (minimi garantiti o IRU). In definitiva, eventuali ritardi nel *roll out* della rete superiori a determinate soglie potranno determinare una riduzione degli impegni di acquisto dei co-investitori (in termini di IRU da acquistare o fatturati minimi garantiti da raggiungere), con conseguente perdita di ricavi per FiberCop, per ciascuna delle opzioni di adesione al co-investimento (accesso al CRO in IRU, IRU capacitivo o minimi garantiti).
- 154. L'Autorità ritiene che i meccanismi compensativi previsti siano adeguati a tutelare i coinvestitori in caso di eventuali scostamenti o ritardi e, al contempo, siano in grado di rafforzare gli incentivi di FiberCop a realizzare il piano di *roll out* nei termini previsti, prevedendo la possibilità di conseguenze negative per la stessa sul piano economico qualora si verifichino scostamenti o ritardi.
- 155. Alla luce delle predette modifiche, si ritiene che l'Offerta sia conforme anche al requisito indicato dall'art. 76, lett. b, iv).
- 156. Circa il paragrafo 5.7 relativo allo "Scambio di infrastrutture di posa già realizzate" in cui si specifica che "FiberCop valuterà eventuali ipotesi di scambio con altri operatori di infrastrutture di posa in secondaria già realizzate (come mini-tubi, adduzioni e posizioni cavo di palificate), su base bilaterale, a parità di condizioni tecniche e livello di infrastrutturazione. In particolare, sarà valutata la reciproca concessione di IRU su infrastrutture di posa già autonomamente realizzate da FiberCop e dall'altro operatore, in aree definite nelle quali entrambi siano presenti con proprie reti, con un analogo livello di infrastrutturazione", si evidenzia che tale previsione non costituisce una forma di coinvestimento ai sensi dell'art. 76 riguardando lo scambio di reti già esistenti. Si tratta, in ogni caso, di una previsione che favorisce il roll out



generale delle reti nel Paese evitando una inefficiente duplicazione delle reti già realizzate.

4.4. Art. 76, comma 1, lett c) – Pubblicazione dell'Offerta

c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 80, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;

157. L'Offerta nuova riguarda 2549 Comuni delle aree grigie e nere originariamente erano 2578 perché includeva le 29 città dove è presente FF, che ora sono state escluse (1610 Comuni sono stati indicati come facenti parte del piano di coinvestimento nella prima pubblicazione dell'offerta avvenuta sul sito web di TIM in data 29 gennaio 2021 mentre l'inclusione di ulteriori 968 Comuni è stata pubblicata in data 25 giugno 2021 sempre attraverso avviso sul sito web di TIM.

158. Come rilevato dal BEREC nelle proprie Linee guida, lo scopo di questa disposizione è consentire, agli operatori potenzialmente interessati, di partecipare al progetto dall'inizio della fase di realizzazione (*roll out*) della nuova rete, avendo a loro disposizione tempo sufficiente per valutare tutti gli elementi necessari per prendere la decisione più appropriata prima dell'inizio di tale fase e per consentire loro di competere dall'inizio con l'operatore SMP. Il Codice UE, a tale scopo, ritiene opportuno che alle imprese sia concesso un **periodo di almeno sei mesi**, affinché queste possano svolgere tutte le fasi interne necessarie per partecipare al progetto di coinvestimento. Tuttavia, ciascuna ANR, in base alle circostanze nazionali, può prorogare tale periodo per giustificati motivi nel contesto della procedura di impegni.²⁷

159. In data 27 luglio 2021, l'Autorità ha inviato a FiberCop una richiesta di informazioni sull'avvio dei lavori di realizzazione della rete VHC nei Comuni oggetto di coinvestimento (Prot. n. 321825), al fine di definire correttamente il perimetro del coinvestimento in applicazione dell'art. 76 CCEE.

(par. 114)

²⁷ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafo 107. La proroga può essere giustificata da ragioni strettamente correlate al regime di coinvestimento, ad esempio, dalla necessità che altri coinvestitori si preparino per l'inizio dell'attività di *marketing* (in modo che l'operatore SMP non ottenga un vantaggio da *first mover*), da schemi o prodotti di coinvestimento complessi o dalla necessità di implementare nuove interfacce. Il BEREC afferma che è ragionevole che le ANR valutino tali estensioni nel contesto della procedura di impegni su richiesta dell'operatore SMP o di fornitori alternativi di ECN/ECS (durante il test di mercato).



- 160. FiberCop, con lettera del 13 settembre 2021 (Prot. n. 0362450) ha indicato in quali Comuni ha avviato i lavori per la realizzazione della rete VHC prima della scadenza dei 6 mesi di preavviso previsto dal CCEE e la percentuale di unità abitative già cablate in ciascuno di tali Comuni nonché le ragioni che hanno determinato l'avvio "anticipato" dei lavori rispetto al suddetto periodo dei sei mesi. In sostanza FiberCop ha dichiarato che l'avvio dei lavori è stato motivato dall'esigenza di soddisfare gli obiettivi nazionali di connettività al 2026 (Digital Compass e PNRR – connettività a 1 Gbps al primo semestre 2026) e, considerata la pandemia, di supportare la pronta ripartenza del motore economico e di assecondare le nuove caratteristiche dell'impostazione sociale e lavorativa del Paese. La società ha espresso le proprie riserve circa la possibile esclusione dall'Offerta di coinvestimento di tali aree che sarebbe, a suo avviso, ingiustificata. L'operatore ha rilevato che la presenza di differenti condizioni all'interno dello stesso perimetro geografico creerebbe, inoltre, un'elevata complessità sul piano commerciale, tecnico e regolamentare. Secondo l'operatore, una decisione in tal senso da parte dell'Autorità sottrarrebbe inoltre al coinvestimento gli investimenti già sostenuti da FiberCop nella prima metà del 2021 e rappresenterebbe una misura non proporzionata, anche alla luce della esiguità della copertura "vendibile" e delle linee attivate, oltre a non essere giustificata da alcun rischio di "first mover advantage".
- 161. Nella comunicazione delle conclusioni preliminari del 27 agosto 2021, l'Autorità richiedeva a TIM di escludere dal perimetro del coinvestimento i Comuni dove FiberCop ha già cominciato a realizzare la propria rete FTTH durante il periodo di preavviso di 6 mesi dalla pubblicazione dell'Offerta (29 gennaio 2021).
- 162. Nella lettera del 2 novembre u.s. TIM rileva che sono da includere nell'Offerta anche i Comuni del Piano dove sono cominciati i lavori nei 6 mesi successivi alla pubblicazione dell'Offerta (29 gennaio 29 luglio) in quanto l'esclusione di interi Comuni sarebbe non giustificata, contraria al principio di proporzionalità e non in linea con la *ratio* della norma in quanto l'avvio dei lavori ha avuto un'estensione molto limitata e non ha determinato in concreto alcun rischio di *pre-emption* del mercato.
- 163. TIM chiarisce (allegato 3 alla lettera del 2 novembre 2021) che il complesso processo di organizzazione del lavoro che coinvolge le imprese esterne utilizzate per il Progetto FiberCop e la ripartizione delle aree di realizzazione della nuova rete FiberCop in 24 aree regionali, che procedono autonomamente alla copertura di tutti i comuni previsti nell'arco di piano 2021-2026, comporta necessariamente il simultaneo avvio dei lavori in una pluralità di Comuni in ciascuna delle 24 aree suddette, anziché l'avvio e il completamento dell'intero piano in pochi Comuni.
- 164. TIM evidenzia che, nei 6 mesi successivi alla pubblicazione dell'Offerta, FiberCop ha avviato i lavori in aree limitate, localizzate in 311 Comuni, e che in tali Comuni, in termini di effetti concreti di mercato, non sussiste alcun rischio di *preemption*, come evidenziano i dati relativi a:
 - a) **copertura vendibile al 29 luglio 2021** che è corrispondente a meno del 9% delle UIT totali dei Comuni interessati dall'avvio dei lavori;



- b) **accessi venduti** che corrispondono a circa l'1,5% delle UIT vendibili già realizzate in quei Comuni.
- 165. L'esiguità delle linee "vendibili" e di quelle "attivate" esclude secondo l'operatore qualsiasi rischio di *vulnus* per la concorrenza, ancor più alla luce del fatto che i suddetti Comuni si trovano prevalentemente in aree nere in cui sono già messe a disposizione degli operatori interessati infrastrutture in fibra FTTH alternative a quelle realizzate da FiberCop.
- 166. L'Autorità ha effettuato sul punto una valutazione che tiene conto dell'interpretazione della norma in questione alla luce degli obiettivi perseguiti dal CCEE, cercando di operare un giusto bilanciamento tra il bene tutelato dalla clausola di *standstill*, e gli altri interessi individuali e generali coinvolti.
- 167. L'Autorità rileva che un'interpretazione formalistica della norma condurrebbe all'esclusione dal Piano di aree di centrale (dove sono stati avviati i lavori) creando una notevole complessità regolamentare, con l'applicazione di regimi differenziati in aree di dimensioni ridotte. Tale intervento considerando l'estensione geografica limitata dell'avvio dei lavori rispetto all'intero piano FiberCop appare essere sproporzionato, tenuto conto della portata pro-concorrenziale dell'intero progetto di coinvestimento.
- 168. La previsione del periodo di *standstill* deve infatti essere considerata alla luce della *ratio* dell'art. 76 nella sua complessità che è quella di incentivare il coinvestimento e dunque la realizzazione di reti VHC. Un'applicazione troppo formalistica della norma, che escluda alcune aree dal piano di coinvestimento in ragione dell'avvio dei lavori in aree molto limitate rispetto alla totalità del piano, potrebbe creare un ostacolo di fatto alla realizzazione della nuova rete VHC, a svantaggio degli utenti e dello sviluppo economico del Paese.
- 169. Detto ciò, l'Autorità intende comunque tenere conto del fatto che FiberCop non ha rispettato il periodo di *standstill* previsto dal CCEE recando uno svantaggio agli operatori potenzialmente interessati al coinvestimento, iniziando i lavori nel periodo di 6 mesi che le imprese possono impiegare per svolgere tutte le valutazioni interne al fine di decidere se partecipare al progetto di coinvestimento e che invece hanno visto FiberCop seppure in aree molto limitate realizzare e vendere alcune linee sulla nuova rete VHC, non consentendo loro dunque di potere aderire al progetto fin dall'inizio della realizzazione della rete.
- 170. Alla luce delle suesposte considerazioni, nella lettera del 22 novembre 2021, l'Autorità ha rilevato che le aree dove FiberCop ha già cominciato a realizzare la propria rete FTTH durante il periodo di preavviso di 6 mesi dalla pubblicazione dell'Offerta potrebbero essere interamente incluse nel perimetro dell'Offerta "solo a fronte di adeguate soluzioni che escludano ogni possibile discriminazione tra coinvestitori, quale, a titolo esemplificativo, il caso in cui si preveda, per chi aderisce all'Offerta nel primo semestre del 2022, l'applicazione delle stesse condizioni e degli stessi prezzi previsti per l'adesione nell'anno 2021".



- 171. Tale soluzione consentirebbe ai coinvestitori di godere per ulteriori 6 mesi delle stesse condizioni economiche di ingresso di quelle previste per chi aderisce all'Offerta il primo anno, riparando dunque allo svantaggio concorrenziale creatosi con l'avvio dei lavori durante il periodo di *standstill*.
- 172. L'inclusione, in tal modo, nell'Offerta delle aree in questione, consentirebbe di stemperare il potenziale problema legato non solo alla complessa organizzazione dei contratti di TIM con le imprese di cantiere, che ha portato FiberCop a dover contrattualizzare imprese di cantiere in anticipo per assicurarsi capacità di realizzazione, ma anche all'attuale scarsità di manodopera per le attività di scavo. Tale soluzione soprattutto evita di incorrere nella complessità regolamentare che si creerebbe nel caso di esclusione dal progetto delle aree in questione.
- 173. TIM nella nuova Offerta consolidata ha accolto l'invito dell'Autorità stabilendo che "[...] in considerazione dei tempi intercorsi tra la pubblicazione dell'offerta iniziale di co-investimento, in data 29 gennaio 2021, e la conclusione del procedimento di approvazione del co-investimento ai sensi degli artt. 76 e 79 CCEE da parte dell'Autorità, le medesime condizioni e gli stessi prezzi previsti per l'adesione nell'anno 2021 verranno applicati anche ai co-investitori che sottoscrivano l'accordo di co-investimento entro il 30 giugno 2022." (pag. 24-25 dell'Offerta)
- 174. Per le valutazioni sopra espresse, l'inclusione dei Comuni dove sono stati avviati i lavori considerata l'applicazione nel primo semestre del 2022 delle stesse condizioni economiche previste per l'adesione nel 2021 consente di bilanciare adeguatamente la necessità di favorire la realizzazione delle nuove reti VHC e la tutela della concorrenza nei mercati coinvolti. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'Offerta sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c, CCEE, interpretate alla luce degli obiettivi perseguiti dal CCEE e del principio di proporzionalità.



4.5. Art. 76, comma 1, lett. d) – Condizioni per l'accesso dei non co-investitori alla nuova rete

d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

175. Nell'Offerta TIM descrive il meccanismo di accesso alla nuova rete FiberCop oggetto di coinvestimento per gli operatori che non aderiscono al coinvestimento.

176. Con riferimento ai servizi della rete di accesso secondaria in fibra, che rappresenta l'infrastruttura oggetto del co-investimento, TIM precisa quanto segue.

177. Qualora l'Autorità decida di rendere vincolanti, ai sensi degli artt. 76 e 79 CCEE, gli impegni di co-investimento presentati da TIM e, di conseguenza, decida di abrogare i vigenti obblighi regolamentari di accesso alla rete secondaria in fibra oggetto del co-investimento, TIM assicurerà che FiberCop renda disponibile al mercato (co-investitori e non coinvestitori), fino al 31 dicembre 2030, i seguenti **servizi di accesso passivi**, previsti dalla delibera n. 348/19/CONS:

- accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria;
- accesso alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
- accesso alla fibra spenta in rete di accesso secondaria;
- accesso al segmento verticale di terminazione in fibra.

178. TIM si impegna a che tali servizi siano forniti per l'intero periodo di durata degli impegni, funzionalità e qualità almeno analoghe a quelle offerte al mercato nel 2021 e ad assicurare che i prezzi praticati da FiberCop su base commerciale, siano comunque non superiori a quelli previsti dalla delibera n. 348/19/CONS per l'anno 2021 e potranno essere adeguati sulla base degli sviluppi di mercato, a condizioni tali da mantenere gli incentivi a partecipare al co-investimento.

179. Con riferimento ai servizi Full-GPON e *backauling* in fibra per connettere stazioni radio base, TIM afferma che gli stessi non rientrano negli Impegni.



180. L'accesso alla nuova rete di FiberCop per i non co-investitori (e per i co-investitori nelle aree in cui decidono di non co-investire) sarà garantito da TIM mediante l'utilizzo dei servizi attivi di VULA-H, *bitstream* FTTH e *terminating* (oltre che mediante i servizi passivi elencati in precedenza). TIM si impegna, altresì, a garantire che i suddetti servizi saranno forniti in conformità al quadro regolamentare che sarà definito dall'Autorità, nell'ambito del procedimento di analisi coordinata dei mercati dell'accesso alla rete fissa, avviato con la delibera n. 637/20/CONS, tenendo nella dovuta considerazione gli sviluppi della concorrenza (in ottica *forward looking*) nelle differenti aree geografiche del Paese, anche a seguito della presente offerta di co-investimento.

181. TIM si impegna inoltre ad offrire il **servizio di Semi-GPON** in *pay per use* ai non co-investitori solo **a partire dal 2026**, ai prezzi indicati nella Tabella 5. Inoltre, TIM specifica che i non co-investitori potranno accedere alla Semi-GPON attraverso le nuove funzionalità utilizzabili per attivare servizi FTTH sulla Semi-GPON che sono state comunicate all'Autorità in data 29 marzo 2021, pubblicate contestualmente sul sito *wholesale* di TIM e approvate dall'Autorità in data 18 novembre 2021 con Determina n. 13/21/DRS.

182. Analogamente, a partire **dal 2026**, FiberCop offrirà anche ai non co-investitori, **nelle sole aree già coperte** del piano FiberCop, il servizio passivo di **connessione in fibra P2P** (2FO e 1FO), a fronte del pagamento dei canoni riportati nella Tabella 6.

183. L'Autorità ritiene che il meccanismo di adattamento previsto nell'Offerta per l'accesso dei non coinvestitori sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d, CCEE in quanto appare idoneo a **salvaguardare la competitività dei mercati** mediante la concessione dell'accesso ai terzi, cioè agli operatori che non partecipano al coinvestimento. Attraverso tale meccanismo l'operatore terzo efficiente richiedente l'accesso dovrebbe essere in grado di entrare nel mercato e/o rimanere una forza competitiva rilevante. D'altro canto, il meccanismo di adattamento appare altresì idoneo a **mantenere gli incentivi a partecipare al coinvestimento**, ovvero ad assicurare vantaggi ai coinvestitori rispetto agli operatori terzi richiedenti l'accesso (per l'accesso alla nuova rete VHC o agli elementi di tale rete). Nel seguito si esprimono le specifiche valutazioni dell'Autorità al riguardo.

184. Innanzitutto, si rileva che l'Offerta consente ai terzi non coinvestitori di poter beneficiare sin dall'inizio (ossia dall'attivazione della nuova VHCN) della stessa qualità, velocità, condizioni e raggiungibilità dell'utente finale che erano disponibili prima della realizzazione della nuova rete.²⁹ Tale forma di accesso viene assicurata attraverso i servizi attivi di VULA-H, *Bitstream*-H e *terminating*³⁰ alle condizioni

53

²⁸ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafi 124 e 125.

²⁹ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafo 126 e 127.

³⁰ Oltre che attraverso i seguenti servizi di accesso passivi, previsti dalla delibera n. 348/19/CONS: accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria; accesso alla tratta di adduzione fino al



stabilite dall'Autorità nell'ambito dell'analisi di mercato o con altri eventuali provvedimenti regolamentari. Ciò garantisce che i terzi non coinvestitori – pur non potendo godere dell'accesso alla semiGPON (se non dal 2026) e ai prezzi dei coinvestitori – potranno comunque concorrere a livello *retail* con TIM e gli altri coinvestitori attraverso l'uso dei servizi attivi. Del resto, non impegnandosi a sopportare il rischio del coinvestimento, condizioni meno vantaggiose di accesso (prezzi, tempistiche e qualità) – rispetto a quelle dei coinvestitori – sono giustificate purché gli consentano di entrare/restare nel mercato.

- 185. Come indicato nelle linee guida del BEREC, l'Autorità ha dunque analizzato i fattori principali del meccanismo di adattamento, ossia la tempistica, i prezzi e la qualità del servizio.³³
- 186. L'accesso agli elementi della VHCN deve essere fornito ai richiedenti in un momento che rifletta adeguatamente il grado di rischio sostenuto dai coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione della rete, tenendo conto della situazione concorrenziale dei mercati al dettaglio.
- 187. Come rilevato da TIM, consentire ad un operatore che non co-investe e, quindi, non si impegna per un minimo garantito di accessi l'utilizzo diretto di accessi semi-GPON in *pay-per-use*, richiederebbe l'assegnazione esclusiva di almeno uno degli *splitter* primari dell'armadio ottico che, anche laddove fosse disponibile, rischierebbe di essere fortemente sotto-utilizzato senza poter essere dedicato ad impieghi più efficienti da parte di FiberCop.³⁴

188. Inoltre, siccome il piano di realizzazione della nuova infrastruttura da parte di FiberCop indica come anno di completamento il 2026, si ritiene giustificato che sia consentito ai soli operatori che si sobbarcano il rischio di realizzazione dell'infrastruttura l'accesso alla semi-GPON fino a tale anno, dopo di che anche i non

punto di terminazione di edificio; accesso alla fibra spenta in rete di accesso secondaria; accesso al segmento verticale di terminazione in fibra.

54

³¹ Nella comunicazione del 22 novembre 2021 l'Autorità ha richiesto espressamente a TIM di eliminare il riferimento all'applicazione dei prezzi commerciali per i servizi VULA/BS NGA FTTH, seppure con il limite di prezzo massimo del prezzo regolamentato, e di riferirsi invece ai prezzi regolamentati. Ciò in quanto i servizi citati interessano una parte di rete che non è oggetto di coinvestimento e che fa parte di mercati in cui TIM detiene SMP. In questo modo si evita il rischio che TIM possa abbassare i prezzi per i non coinvestitori in alcune aree mettendo a rischio l'impegno che i coinvestitori assumono per 10/20 anni a partire dall'adesione al progetto di coinvestimento.

³² I servizi attivi di VULA-H e *bitstream* FTTH sulla nuova rete potranno essere offerti ai non co-investitori, oltre che da TIM, anche da tutti gli altri co-investitori che raggiungono gli armadi ottici (CRO) di FiberCop, sia mediante infrastrutture proprie in primaria sia mediante primarie acquisite in IRU da TIM o da altri operatori infrastrutturati.

³³ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafi 131.

³⁴ TIM si è resa, tuttavia, disponibile, previa verifica tecnica di disponibilità degli *splitter*, a negoziare su base commerciale con gli operatori interessati – a condizioni che salvaguardino gli incentivi dei coinvestitori proprie semi-GPON tramite acquisto dello *splitter* in IRU o al superamento di determinate soglie di utilizzo su base comunale o nazionale che saranno eventualmente individuate.



coinvestitori possono accedere a tali servizi ma a prezzi ovviamente maggiori rispetto a quelli dei coinvestitori. Si ritiene che la tempistica prevista dall'Offerta sia idonea a mantenere gli incentivi a partecipare al coinvestimento, considerati anche i costi di *rollout* per cliente e l'incertezza sulla domanda futura per servizi a banda larga ultraveloce. Come rilevato in precedenza, in questo periodo (2021-2026) ai non coinvestitori sono comunque garantite le condizioni per competere nei mercati al dettaglio (soprattutto attraverso l'utilizzo dei servizi attivi).

189. Circa i prezzi per il servizio di accesso alla semi-GPON in *pay per use* da applicare ai non coinvestitori (tabella 5 dell'Offerta), l'Autorità rileva che essi appaiono ragionevoli in quanto riflettono il maggiore rischio sostenuto dai coinvestitori e assicurano gli incentivi a partecipare al coinvestimento. I non coinvestitori potranno accedere alla semi-GPON a partire dall'anno 2026, attraverso le nuove funzionalità FTTH menzionate precedentemente, che saranno offerte da TIM e assicureranno la stessa qualità di accesso disponibile per i coinvestitori.

190. L'accesso alla nuova rete ad altissima capacità di FiberCop (sia attraverso servizi attivi che attraverso la semi-GPON dal 2026) deve essere offerto sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie tra gli operatori terzi richiedenti l'accesso. L'Autorità monitorerà il mantenimento di condizioni trasparenti e non discriminatorie e potrà riesaminare periodicamente le condizioni di accesso e il meccanismo di adattamento. ³⁵

191.Sulla congruità dei prezzi indicati per coinvestitori e non coinvestitori e sul margine stabilito tra i prezzi delle due categorie di operatori, la differenza di prezzo riflette in sostanza il maggior rischio sostenuto dai co-investitori rispetto ai non co-investitori. Ad esempio, il canone mensile per il non co-investitore, fissato da FiberCop (10,4€), appare in linea con il valore ottenibile con i modelli di costo adottati dall'Autorità per fissare i prezzi di TIM nell'analisi di mercato (delibera n. 348/19/CONS), che includono nel calcolo la valorizzazione del *c.d.* premio di rischio per reti FTTH (che si aggiunge al valore del WACC); nel caso di un co-investitore, in sostanza, nel prezzo all'ingrosso non viene conteggiato, correttamente, il premio di rischio FTTH, mentre nel caso del non co-investitore tale premio di rischio viene, di fatto, applicato, ed il prezzo risulta superiore (8,5€ nel primo caso, 10,4€ per il secondo). Analogamente per i servizi P2P, le differenze di prezzo tra non co-investitori e co-investitori appaiono riflettere il differente livello di rischio affrontato dagli operatori.

³⁵ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafo 138 e 139, che prevede tale possibilità ogni 5 anni.



4.6. Art. 76, comma 1, lett. e) – Trasparenza e buona fede

e) conforme almeno ai criteri di cui all'allegato IV ed è presentata in buona fede.

192.I criteri di cui all'allegato IV del Codice UE (*Criteri per la valutazione delle offerte di coinvestimento*) – cui si riferisce l'art. 76, comma 1, lett. e) – si riferiscono essenzialmente alla trasparenza dell'Offerta. Il BEREC tratta questo aspetto ai paragrafi 115-123 delle Linee Guida.

193.Anche alla luce delle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test* di cui alla delibera n. 110/21/CONS, l'Autorità, nella comunicazione delle conclusioni preliminari del 27 agosto 2021, ha richiesto a TIM di integrare l'offerta originaria fornendo alcuni elementi informativi, di particolare rilevanza, sia per la valutazione dei potenziali coinvestitori sia per la valutazione dell'Autorità. Si trattava, in particolare, i) dei dettagli (tecnici ed economici) relativi alla fornitura dei servizi accessori al servizio SemiGPON (esempio servizi di colocazione (*housing*); ii) delle condizioni per un eventuale recesso da parte dei co-investitori, iii) dell'indicazione in modo trasparente e periodico di informazioni sul numero di operatori che hanno già aderito al coinvestimento nei singoli Comuni e sulla capacità residua disponibile per eventuali altri potenziali coinvestitori, nonché delle regole di priorità e le relative procedure che TIM intende applicare in caso di saturazione della capacità di rete.

194.La nuova Offerta consolidata — in cui TIM ha incluso le informazioni richieste — si presenta conforme alle condizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera e, CCEE, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare l'Offerta. In particolare, oltre ai dettagli dell'Offerta illustrati in precedenza, alla luce delle richieste dell'Autorità, l'Offerta prevede l'impegno di TIM a pubblicare, su base semestrale, le seguenti informazioni: a) lista dei Comuni oggetto del piano di co-investimento, in coerenza con le informazioni fornite nell'ambito del Comitato tecnico dei Co-investitori; b) numero di operatori che hanno già aderito al co-investimento nei singoli Comuni/aree di centrale; c) capacità impegnata/capacità residua disponibile per altri co-investitori nei singoli Comuni/aree di centrale già realizzati. Inoltre, TIM si impegna a fornire e aggiornare su base annuale tutte le necessarie informazioni (tecniche ed economiche) relative ai servizi accessori al servizio Semi-GPON (es. servizi di co-locazione).

195.Si rammenta che tutti gli ulteriori elementi utili alla decisione di coinvestire dovranno essere forniti da TIM ai coinvestitori che manifestano espressamente il proprio interesse, come previsto dall'Allegato IV CCEE.³⁶

³⁶ Cfr. Linee Guida BEREC paragrafo 120.



4.7. Conclusioni

196. Alla luce delle valutazioni suesposte, l'Autorità ritiene che l'Offerta sia, in linea di principio, conforme ai requisiti richiesti dall'art. 76, comma 1, CCEE (corrispondente all'art. 87, comma 2, del Codice). L'Autorità si riserva ogni più ampia valutazione di merito all'esito della presente consultazione.

5. TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DELLE NUOVE RETI VHC OGGETTO DI COINVESTIMENTO

- 197. Considerato che l'Offerta è conforme ai requisiti indicati al primo comma dell'art. 76 CCEE (corrispondente all'art. 87, comma 2, del Codice) e che dunque gli impegni debbano essere resi vincolanti, l'Autorità in linea con quanto indicato al secondo comma del medesimo articolo intende non imporre obblighi supplementari a norma dell'articolo 68 CCEE (art. 79 del Codice) per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinati agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con FiberCop.
- 198. In sostanza, la nuova rete VHC oggetto del coinvestimento che comprende unicamente elementi della rete secondaria di FiberCop non sarà soggetta agli obblighi regolamentari imposti ai sensi dell'art. 68 CCEE (art. 79 del Codice) nell'ambito delle analisi di mercato ma saranno unicamente soggette alla disciplina degli impegni resi vincolanti con il presente provvedimento.
- 199. Sul punto si chiarisce che, considerato che l'Offerta di coinvestimento ed i relativi impegni riguardano unicamente la realizzazione della rete secondaria di FiberCop, soltanto i servizi di accesso che insistono unicamente su tali nuovi elementi di rete saranno oggetto del trattamento regolamentare di cui al presente provvedimento.
- 200. Pertanto, i servizi oggetto del trattamento regolamentare di cui al presente provvedimento sono il servizio semi-GPON e gli altri servizi passivi che interessano la sola rete secondaria, ossia l'accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta su rete secondaria, l'accesso alla tratta di adduzione e l'accesso al segmento verticale di terminazione in fibra. Sarà soggetto al suddetto trattamento anche ogni altro eventuale nuovo servizio di accesso che insiste unicamente sulla rete secondaria oggetto del coinvestimento.
- 201. Con riferimento ai servizi di accesso Semi-GPON, TIM dovrà applicare tutte le condizioni di fornitura tecniche ed economiche previste dagli impegni, per i coinvestitori ed i non coinvestitori.
- 202. Per tutti gli altri servizi passivi che insistono unicamente sulla rete secondaria oggetto di coinvestimento (accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta su rete secondaria, tratta di adduzione e segmento verticale di terminazione in fibra), TIM si è impegnato a che tali servizi siano offerti con funzionalità e qualità almeno analoghe a quelle offerte al mercato nel 2021 ed a prezzi commerciali che siano



comunque non superiori a quelli previsti dalla delibera n. 348/19/CONS per l'anno 2021. L'Offerta prevede inoltre che tali prezzi potranno essere adeguati sulla base degli sviluppi di mercato, a condizioni tali da mantenere gli incentivi a partecipare al coinvestimento.

- 203. Considerato che tali servizi insistono unicamente su elementi della nuova rete VHC oggetto di coinvestimento e considerato che tale offerta appare conforme al dettato dell'art. 76 CCEE, l'Autorità ritiene che i suddetti servizi passivi possano essere offerti a condizioni commerciali seppur rispettando il limite massimo dei prezzi regolamentati fissati dall'analisi di mercato.
- 204. Con riferimento invece ai servizi, sia passivi che attivi, offerti che interessano non solo elementi della nuova rete VHC oggetto di coinvestimento (rete secondaria) ma anche ulteriori elementi di rete che non sono oggetto di coinvestimento (tra cui, i servizi Full-GPON, VULA-H, *bitstream*-H e *terminating*), tali servizi saranno invece sottoposti al trattamento regolamentare stabilito dall'Autorità nell'ambito delle analisi di mercato o con altri eventuali provvedimenti regolamentari.
- 205. Si ritiene che la lista dei Comuni del Progetto FiberCop (rientranti nei 2.549 Comuni del Piano) che sono oggetto di accordi di coinvestimento siglati con altri operatori e che, dunque, ricadono nel trattamento regolamentare ex art. 76 CCEE debba essere comunicata all'Autorità entro 10 giorni dalla conclusione di ogni singolo contratto, per consentire all'Autorità lo svolgimento delle proprie attività di competenza e debba essere resa nota al mercato da TIM tramite pubblicazione semestrale sul portale web della società, come previsto dagli impegni.
- 206. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 76 e 79 CCEE (arttt. 87 e 90 del Codice), l'Autorità svolgerà tutte le attività necessarie al fine dell'esercizio dei propri compiti di monitoraggio, vigilanza, sanzionatori e di risoluzione delle controversie, in particolare:
 - i) monitora costantemente sulla conformità degli impegni alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 76 CCEE (art. 87, comma 2). A tale riguardo, si ritiene opportuno che TIM fornisca annualmente una dichiarazione sulla suddetta conformità (art. 76 CCEE, art. 87 Codice);
 - ii) controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni resi vincolanti nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 68 CCEE (art. 79 Codice) e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale (art. 79 CCEE, art. 90 Codice);
 - iii) Se conclude che TIM non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti può imporre sanzioni in conformità dell'articolo 29 CCEE (art. 30 Codice) (art. 79 CCEE art. 90 Codice);
 - iv) interviene infine esercitando i propri poteri, qualora sorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento riguardante il rispetto delle condizioni stabilite al comma 1 dell'art. 76 CCEE (art. 76 CCEE, art. 87 Codice).



OUESITO PER LA CONSULTAZIONE

Si condivide la proposta dell'Autorità circa il trattamento delle nuove reti VHC oggetto di coinvestimento?

In particolare, si prega di fornire osservazioni circa il perimetro regolamentare individuato e circa la distinzione di trattamento tra servizi di accesso che insistono unicamente sulla rete secondaria oggetto di coinvestimento e quelli che insistono anche sulla rete primaria.

Tutto ciò premesso e considerato,	
VISTI gli atti del procedimento;	
-	, relatore ai sensi dell'articolo 31 del
Regolamento concernente l'organizzazione e	d il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Approvazione degli Impegni di TIM relativi al coinvestimento)

- 1. L'Offerta di coinvestimento di TIM trasmessa all'Autorità in data 22 dicembre 2021 allegata alla presente delibera e pubblicata sul sito *web* di TIM in data_____ ed i relativi impegni soddisfano le condizioni indicate al comma 2 dell'articolo 87 del Codice.
- 2. Gli impegni di cui al primo comma sono dunque approvati e resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87, comma 3 e 90, comma 6, del Codice, per un periodo di 10 anni, nei termini sopra descritti ed allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.
- 3. L'Autorità monitora costantemente sulla conformità degli impegni alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 87 del Codice. A tale riguardo, TIM deve fornire annualmente una dichiarazione sulla suddetta conformità.
- 4. L'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni. Se conclude che TIM non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti può imporle sanzioni in conformità dell'articolo 30 del Codice.
- 5. L'Autorità interviene, si sensi dell'art. 26 del Codice, nella risoluzione delle controversie sorte tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che rispetta le condizioni stabilite al comma 2 dell'art. 87 del Codice ed è quindi vincolato agli impegni di cui al presente provvedimento.



Articolo 2 (Trattamento regolamentare della nuova rete VHC)

- 1. TIM è vincolata agli impegni e non è sottoposta ad alcun obbligo supplementare a norma dell'articolo 79 del Codice con riguardo agli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinati agli impegni, limitatamente ai Comuni in relazione ai quali sia stato stipulato almeno un accordo di coinvestimento tra un operatore alternativo e FiberCop.
- 2. I servizi di accesso sottoposti al trattamento regolamentare di cui al precedente comma sono il servizio di accesso semi-GPON ed i servizi passivi che insistono unicamente sulla rete secondaria di FiberCop oggetto di coinvestimento, ossia l'accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta su rete secondaria, l'accesso alla tratta di adduzione, l'accesso al segmento verticale di terminazione in fibra e ogni altro eventuale servizio di accesso che insiste unicamente sulla rete secondaria oggetto del coinvestimento.
- 3. Per i servizi che insistono oltre che sulla rete secondaria anche su elementi della rete primaria (*inter alia*, Full-GPON, VULA-H, *bitstream*-H e *terminating*), si applica il trattamento regolamentare stabilito dall'Autorità nell'ambito delle analisi di mercato o con altri eventuali provvedimenti regolamentari.
- 4. TIM dovrà comunicare all'Autorità la lista aggiornata dei Comuni del Progetto FiberCop che sono oggetto di accordi di coinvestimento siglati con altri operatori entro 10 giorni dalla conclusione di ogni singolo contratto.